

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	14
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	15
FINANZE (VI)	»	23
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	53
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	55
AGRICOLTURA (XIII)	»	57
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	58
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	87

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 73.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	88
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	93
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	95

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 14.35.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).

(Esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) per il quale in data 07 gennaio 2025 è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550-555 c.p.p. e art. 159 co. 1 disp. Att. c.p.p.

Tale richiesta, pervenuta alla Camera il 9 dicembre 2025, è stata inviata dal deputato interessato ai sensi dell'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003.

Informa i colleghi di aver affidato l'incarico di relatrice alla deputata Laura Ca-

vandoli, cui cede quindi la parola per illustrare la questione alla Giunta.

Laura CAVANDOLI, *relatrice*, riferisce che la richiesta di insindacabilità in titolo ex art. 68, primo comma, della Costituzione è stata presentata il 9 dicembre 2025 dall'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Specifica che essa fa riferimento a un procedimento penale pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiarisce che il procedimento penale, unico, deriva da una querela, successivamente integrata, per diffamazione a mezzo stampa sporta dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di Trento nei confronti del suddetto deputato in relazione alle dichiarazioni rese dal parlamentare il 2 agosto 2023, il 4 agosto 2023 e il 28 ottobre 2023. Precisa che l'on. Tosi è stato proclamato deputato l'8 ottobre 2022. A seguito della sua elezione al Parlamento europeo, è cessato dal mandato parlamentare il 9 luglio 2024.

All'istanza presentata dall'allora deputato Tosi è allegata la seguente documentazione: 1) atto di denuncia-querela del 30

ottobre 2023 della dottoressa Livia Magri unitamente agli *screenshot* delle dichiarazioni rese dall'on. Tosi; 2) integrazione atto di denuncia-querela del 7 marzo 2024; 3) avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art.* 415-*bis* c.p.p. del 21 novembre 2024; 4) memoria difensiva del 3 dicembre 2024; 5) lettera aperta al Ministro della giustizia del 27 ottobre 2023; 6) richiesta applicazione immunità parlamentare del 9 dicembre 2025; 7) comunicazione fissazione nuova udienza.

Segnala che nessuna documentazione è stata trasmessa alla Giunta dal Tribunale ordinario di Trento. Pertanto, l'on. Tosi, in forza di quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2004, ha presentato *motu proprio* l'istanza con cui chiede alla Camera di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni oggetto del procedimento penale.

Il Presidente della Camera ha trasmesso la suddetta istanza e la relativa documentazione allegata alla Giunta per le valutazioni di competenza.

Ciò posto, procede all'esposizione dei fatti.

Dagli atti a disposizione della Giunta, emerge che il 30 ottobre 2023 la dottoressa Livia Magri ha depositato atto di denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'on. Tosi, deputato all'epoca dei fatti, a seguito di *post* e comunicati stampa pubblicati sul profilo personale della piattaforma social *Facebook* tra i mesi di agosto e ottobre 2023, reputati diffamatori a suo danno. Di tali dichiarazioni ne è stata data notizia anche in articoli della stampa locale.

Premette che la dottoressa Magri ha specificato di aver ricoperto il ruolo di G.I.P. nel procedimento penale n. 3569/22 RGNR-Procura di Verona a carico di alcuni agenti/ufficiali in servizio presso la Questura di Verona, indagati per ipotesi di reato di tortura e/o lesione ai danni di soggetti trattenuti presso la 'stanza fermati' dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verona nonché per falsi in atto pubblico, peculato ed altri reati.

Nell'ambito del suddetto procedimento penale, la dottoressa Magri ha precisato di aver adottato, il 6 giugno 2023, in accoglimento della richiesta dei pubblici ministeri, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei cinque degli indagati destinatari della richiesta di misura cautelare; di aver emesso, il 31 luglio 2023, un'ordinanza *ex art.* 299 c.p.p. di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa di uno dei cinque soggetti sottoposti ad indagine; di aver adottato, infine, il 24 ottobre 2023, in parziale accoglimento delle richieste dei pubblici ministeri, un'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione del servizio per la durata di dodici mesi nei confronti degli altri indagati.

Dalla documentazione si evince che, a seguito dell'adozione della predetta ordinanza del 31 luglio 2023, l'on. Tosi, il 2 agosto 2023, nel commentare due vicende definite scollegate (l'una relativa ad omicidio colposo stradale con omissione di soccorso appena verificatasi e per la quale non si era proceduto all'arresto, stante l'assenza di flagranza di reato e l'altra relativa al procedimento penale a carico del personale della Questura di Verona) ha pubblicato sul suo profilo *Facebook*, il *post* recante l'intestazione del partito Forza Italia – gruppo parlamentare di appartenenza dell'on. Tosi – che riporta integralmente:

« Il pirata della strada che ha investito e ucciso il povero Chris Abom (se lo avesse soccorso anziché lasciarlo lì, il ragazzo sarebbe ancora vivo) è a piede libero, ed è una vergogna, mentre alcuni dei poliziotti di Verona accusati di maltrattamenti ancora da accertare rimangono agli arresti. La giustizia italiana ha delle storture evidenti, per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati. È inconcepibile che sia ancora libera la persona che prima ha falciato con l'auto Chris e poi è scappata vigliaccamente con il corpo del ragazzino tredicenne esanime a bordo strada. L'omicidio stradale è un reato grave e in questa circostanza non ci sono dubbi sulla colpevolezza del soggetto. Ed è un reato gravis-

simo anche l'omissione di soccorso: è stato dimostrato che se Chris fosse stato aiutato, si sarebbe salvato. Il pirata della strada non è credibile quando afferma di non essersi accorto di averlo investito. E mentre chi ha ucciso un povero tredicenne ed è fuggito è libero, rimangono agli arresti i poliziotti accusati di fatti e reati ancora da accertare. Statisticamente in sede penale la gran parte di procedimenti simili si chiude con proscioglimenti o assoluzioni, ma intanto ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica ».

Il 4 agosto 2023, l'on. Tosi ha pubblicato un altro post sul suo profilo Facebook. La nuova dichiarazione è stata pubblicata a seguito dell'adozione di un provvedimento di arresto nei confronti del presunto pirata della strada nell'ambito del procedimento penale che il suddetto deputato ha preso in considerazione per differenziare l'operato delle magistrature responsabili del procedimento penale per omicidio stradale e della magistratura che ha assunto il ruolo di Gip nel procedimento penale che ha coinvolto gli agenti in servizio presso la Questura di Verona, rappresentando – secondo la sua prospettazione dei fatti – un diverso modo di operare degli inquirenti. Cita integralmente il post:

« Mi complimento con la gip Carola Musio e la sostituto procuratore Elvira Vitulli per l'arresto del pirata della strada che lunedì sera ha investito e ucciso (scappando e omettendo soccorso) il tredicenne Chris Abom a San Vito di Negrar. Una scelta che fa onore alle due magistrature e dimostra che, quando c'è onestà intellettuale la legge viene interpretata in modo che si affermi la Giustizia con la G maiuscola. Ciò conferma quello che ho sostenuto nei giorni scorsi, cioè che era inaccettabile che l'omicida stradale fosse a piede libero. La decisione di gip e sostituto procuratore di fatto smentisce anche la sezione veronese dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) che ha polemizzato con il sottoscritto e che, replicando alle mie parole, aveva detto che il pirata della strada secondo la legge non si poteva arrestare. Nemmeno 24 ore dopo, quelle parole improvvide sono

state sconfessate e chi ha ucciso Chris è finito agli arresti. Fatto che paradossalmente rafforza quanto ho affermato su come le leggi possono essere applicate in modo più o meno intelligente o imparziale. La vicenda di Chris è seguita da due magistrature davvero indipendenti che hanno interpretato il codice in maniera coraggiosa, ma corretta, tenendo conto anche dell'evidenza e della gravità dei reati commessi dall'automobilista. Nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una Gip che, a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato, le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate. Secondo noi c'è un evidente caso di abuso della custodia cautelare ».

A questa dichiarazione social, e a seguito dell'adozione di una misura interdittiva della sospensione dall'ufficio/servizio di agente/ufficiale di Polizia di Stato, il 28 ottobre 2023, l'on. Tosi ha aggiunto un'altra dichiarazione pubblica pubblicata sul suo profilo Facebook di cui dà integrale lettura:

« Il Gip di Verona Livia Magri ha sospeso per un anno dal servizio i 12 agenti di polizia della Questura di Verona. Questo è un provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto poiché gli agenti, come qualunque cittadino, secondo la Costituzione italiana sono innocenti fino al terzo grado di giudizio (e per me sono innocenti in assoluto e i processi lo accerteranno) mentre il Gip li considera già colpevoli quando invece sono ancora semplici indagati e l'eventuale processo non è ancora iniziato. Inoltre, è un provvedimento tardivo, giunto a più di quattro mesi dall'avvio delle indagini, quando non sussiste più alcun pericolo di 'reiterazione criminosa'. Infatti, in attesa delle indagini, era stata la stessa Questura a togliere dalla strada in via cautelativa i poliziotti, dirottandoli negli uffici amministrativi. Sottolineo che gli agenti interessati sono venuti a sapere delle misure cautelari dai giornali, a loro non è stato notificato nulla. È un'usanza barbara. Come è molto giacobino aver menzionato i poliziotti con nome e cognome: sono servitori dello Stato innocenti fino a sentenza definitiva, eppure vengono dati in pasto all'opinione pubblica, col rischio anche di subire eventuali ritor-

sioni dal momento che sono stati dipinti come mostri, che ripeto, non sono. Le 269 pagine del Gip poi rischiano anche di creare un pericoloso precedente. Qui si dipingono i poliziotti come carnefici che si sono scagliati contro delle povere vittime deboli e innocenti. Una disamina ideologica e fuori dalla realtà. Sappiamo invece che poliziotti, carabinieri e tutte le forze dell'ordine ogni giorno e ogni notte, sulla strada, hanno a che fare con la parte peggiore della società, delinquenti, criminali, spacciatori, persone pericolose e violente che non hanno nulla da perdere, spesso pesantemente alterate da droghe e alcol e che non di rado sputano, minacciano, alzano le mani contro le forze dell'ordine. Adesso qualunque servitore dello Stato avrà perfino paura a caricare in auto uno di questi soggetti, per timore poi di essere indagato con chissà quale accusa. È un mondo al rovescio quello che difende i delinquenti e indebolisce i tutori della legge. I dodici agenti sottoposti a interdizione subiscono anche un danno economico, ora guadagneranno 800 euro al mese, ditemi come fanno a campare con le loro famiglie. I poliziotti adesso si rivolgeranno al riesame e spero sia fatta giustizia e che gli agenti possano tornare a lavorare. Mi appello infine al neo-procuratore capo di Verona Raffele Tito, augurandomi che possa fare luce sull'ideologizzazione e sul pregiudizio politico di alcuni suoi magistrati. Serve un giro di vite ».

Pertanto, come ha anticipato, il 30 ottobre 2023 la dottoressa Magri ha presentato atto di denuncia-querela nei confronti dell'on. Tosi. Parte querelante, nel riportare integralmente i contenuti dei post, ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'on. Tosi « *giudizio distorto* » e « *solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica* » fossero rivolte alla sua persona e che le offese mosse nei suoi confronti fossero gravissime e gratuite in quanto si affermerebbe la sua disonestà intellettuale. A sostegno di ciò, la dottoressa Magri ha richiamato la sentenza della sezione V della Corte di Cassazione n. 28661 del 9 giugno 2024 per la quale « *Per l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza*

di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto ».

Nella denuncia-querela, la dottoressa Magri ha evidenziato di non comprendere a quale « *ideologia politica* » dovrebbe appartenere e ha sottolineato che i provvedimenti emessi in qualità di G.I.P., citati all'inizio della presente relazione, sono stati basati sulle risultanze investigative, pertanto approfonditi e motivati, e non su ideologie politiche, come dimostrerebbero le 269 pagine dell'ordinanza del 24 ottobre 2023. La querelante, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni rese via social dall'on. Tosi siano diffamatorie nei suoi confronti in quanto recanti una componente offensiva per la quale si è ritenuto che l'operato del magistrato sia stato mosso da parzialità per ragioni politiche. Nel suffragare la propria tesi, la dottoressa Magri ha ricordato che la Sezione V della Corte di Cassazione, con sentenza n. 45249 del 25 ottobre 2021 ha statuito che « *in tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato* ».

La dottoressa Magri, inoltre, ha rammentato come anche l'Associazione nazionale magistrati-sezione di Verona abbia stigmatizzato le dichiarazioni dell'on. Tosi ritenendo incoerente il paragone svolto sulle due vicende giudiziarie, respingendo le accuse di « *giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica* », e rammentando che la legge stabilisce i presupposti per l'applicazione di misure che limitano la libertà personale.

La magistrata, inoltre, ha ritenuto che l'on. Tosi sia in malafede poiché l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare nei confronti degli agenti di Po-

lizia coinvolti nel procedimento penale richiamato precedentemente non è stata impugnata dai soggetti destinatari della stessa e che il provvedimento suddetto si è fondato su atti investigativi posti in essere dal personale della Squadra Mobile della Questura di Verona. La dottoressa Magri ricorda che il sig. Capo della Polizia e il sig. Questore di Verona hanno valutato positivamente l'indagine eseguita nei confronti dei poliziotti coinvolti e che la vicenda ha destato la preoccupazione del sig. Ministro dell'Interno.

Parte querelante evidenzia che, anche su questo secondo comunicato reso dall'on. Tosi, la Giunta esecutiva Sezionale A.N.M. Veneto, con una nota del 7 agosto 2023, abbia sottolineato che i provvedimenti cautelari sono stati adottati sulle base di risultanze investigative assunte dal personale di Polizia della Questura di Verona, ritenendo gravissimo e inaccettabile attribuire ad una parte della magistratura veronese obiettivi e finalità di natura politica.

Inoltre, ad avviso della dottoressa Magri, l'on. Tosi ha « *il dente avvelenato* » nei suoi confronti in quanto l'8 febbraio 2016, in veste di giudice per le indagini preliminari, aveva ordinato al pubblico ministero di procedere nei suoi confronti all'imputazione per i reati di diffamazione e calunnia commessi nei confronti di Sigfrido Ranucci. Successivamente all'adozione del provvedimento di imputazione coatta, l'on. Tosi era stato querelato per diffamazione nei confronti della magistrata. Tale vicenda, puntualizza la dottoressa Magri, si era conclusa con la rimessione della querela a seguito di pubbliche scuse rese dal deputato.

Segnala, per completezza d'informazione, in qualità di relatrice della questione di insindacabilità in argomento, che il 27 ottobre 2023 il Sindacato unitario lavoratori Polizia Verona ha inviato una missiva al sig. Ministro della giustizia con la quale, nel riferirsi al caso degli agenti implicati nel procedimento penale per reati di tortura, lesione personale, peculato e falso, ha sottolineato la necessità di rivedere gli istituti cautelari e tutelare il diritto alla riser-

vatezza di coloro nei cui confronti pende un'indagine penale.

Fa presente che il 7 marzo 2024 la dottoressa Magri ha presentato un'integrazione alla denuncia-querela presentata nei confronti dell'on. Tosi.

In tale integrazione, la magistrata ha riferito di aver depositato, il 31 gennaio 2024, una nuova ordinanza cautelare nell'ambito del predetto procedimento che coinvolge alcuni agenti in servizio presso la Questura di Verona. Con tale provvedimento, che – come riferisce la magistrata – ha integrato la precedente ordinanza del 24 ottobre 2023, occupandosi di due posizioni residue relative agli indagati, ha accolto, nei confronti di uno degli indagati, la richiesta di applicazione della misura della sospensione dal servizio, mentre ha rigettato analoga richiesta per un altro indagato.

Successivamente all'adozione della suddetta ordinanza – prosegue la querelante – il 6 febbraio 2024 l'on. Tosi ha pubblicato un ulteriore *post* sulla sua pagina personale Facebook che – analogamente ai precedenti comunicati – riporta integralmente:

« In merito all'ultima ordinanza del Gip della Procura di Verona, Livia Magri, che ha sospeso un altro poliziotto per la vicenda delle presunte violenze alla Questura di Verona, non sussiste alcun motivo di fondo che giustifichi tale sospensione. Scorrendo l'ordinanza viene da pensare ad un pregiudizio che anima la Gip, la quale – nonostante il processo debba ancora iniziare – sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati. La Dottoressa Magri ritiene circostanza aggravante per il poliziotto la minorata difesa della presunta vittima, un immigrato irregolare tunisino, pregiudicato, che non ha presentato denuncia temendo di poter essere espulso e rimpatriato in Tunisia. È una tesi abbastanza singolare: siccome il clandestino decide di non denunciare, allora eventuali reati su di lui sarebbero più gravi. Quindi, sembra di capire, per il Gip se aggredisci una persona perbene e incensurata, è meno grave che picchiare un pregiudicato clandestino. Un approccio giurisprudenziale del genere è evidentemente ideologico. Il Gip giustifica la

sospensione scrivendo che l'agente ha preso in giro l'autorità giudiziaria affermando il falso. Ma questo lo afferma appunto il Gip, con quali prove accertate? Ripeto, il processo deve ancora iniziare, come può un giudice delle indagini preliminare sostituirsi al giudice finale e dare per certi e assodati fatti e comportamenti tutti da dimostrare? Il risultato è che abbiamo un altro agente sospeso ingiustamente dal servizio, privato quindi delle risorse per mantenere la famiglia: il poveretto mesi fa era già stato spostato in ufficio, con ciò evitando il rischio di eventuali condotte scorrette, pertanto la sospensione è assolutamente iniqua. E i cittadini veronesi così vengono privati di un ulteriore agente di Polizia, come se vivesimo in una città sicura e tranquilla... ».

Evidenza che anche tali affermazioni sono state ritenute diffamatorie e lesive della reputazione della magistrata, la quale, per suffragare la propria posizione, ha nuovamente citato la già richiamata sentenza n. 45249 del 25 ottobre 2021 della Sezione V della Corte di Cassazione, con la quale si è statuito che, rispetto al reato di diffamazione, non si può ritenere applicabile l'esimente del diritto di critica giudiziaria quando l'accusa di parzialità politica rivolta ad un magistrato, che per sua natura incide sull'indipendenza e sull'autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, non sia corroborata da elementi probatori della verità storica del fatto, risolvendosi in una critica personale e non diretta alle capacità professionali del magistrato.

Segnala che la dottoressa Magri ha riportato come, anche a seguito del suddetto comunicato stampa, l'articolazione veneta dell'associazione nazionale magistrati abbia stigmatizzato le dichiarazioni rese dall'on. Tosi e rammentato l'esistenza di garanzie a tutela dei cittadini.

Fa presente che nell'informazione di garanzia e nell'avviso di conclusioni delle indagini del 21 novembre 2024 il Pubblico ministero ha formulato il capo di imputazione nei seguenti termini: Art. 595, c. 1-2-3 c.p. perché offendeva la reputazione della G.i.p. del Tribunale di Verona, dott.ssa Livia MAGRI, mediante la pubblicazione di quattro post sul proprio profilo « Facebook »,

così comunicando con più persone. Con riguardo ad un procedimento penale iscritto a carico di alcuni agenti in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Verona, in cui ai poliziotti erano stati contestati reati di lesione personale, peculato, tortura, falso, TOSI, facendo riferimento ai provvedimenti adottati dalla dott. MAGRI in sede cautelare, con un primo post metteva a confronto il caso in questione con una vicenda di natura totalmente diversa (un incidente stradale con esiti mortali) e alludeva genericamente ad una situazione di « storture evidenti della giustizia italiana, per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati e di "giudizi distorti della solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica", instillando così la percezione di un operato della magistrata non indipendente ed autonomo; con un successivo post asseriva: "nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una Gip che, a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato [...]. Secondo noi c'è un evidente caso di abuso della custodia cautelare". Infine, a seguito di un'ulteriore ordinanza applicativa di misure interdittive, TOSI, affermava: "Il Gip di Verona Livia Magri ha sospeso per un anno dal servizio i 12 agenti di polizia della Questura di Verona. Questo è un provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto [...]", fatto non corrispondente al vero, soprattutto – e non solo – per quanto riguarda l'assenza di motivazione, essendo l'ordinanza in questione composta da 269 pagine, in cui venivano esaminate ed analizzate le risultanze delle indagini, le dichiarazioni rese dagli indagati e gli elementi degli stessi offerti a sostegno delle proprie difese. Con l'aggravante dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e recata con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (Facebook) ».

Riferisce che, nella memoria difensiva del 3 dicembre 2024, il difensore dell'on. Tosi, nel riassumere i fatti, ha eccepito l'insindacabilità parlamentare nei confronti del Tribunale ordinario di Trento, ritenendo che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'applicazione della garanzia costituzionale ex art. 68, primo

comma, della Costituzione in quanto le dichiarazioni rese dell'allora parlamentare costituiscono forme di « *divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare* » (articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003) e pertanto risulterebbero insindacabili. A sostegno della propria argomentazione, il difensore dell'on. Tosi asserisce che la natura politica delle dichiarazioni rese si evinca dall'impiego della prima persona plurale (« *a nostro avviso* » e « *secondo noi* »), tale per cui i comunicati pubblicati via *social* sarebbero espressione della linea politica del partito, peraltro mai smentita da altri esponenti del medesimo.

Il difensore ha sostenuto, inoltre, che la persona offesa, nell'alludere espressamente alla « possibilità di farsi scudo invocando l'immunità parlamentare », non fornisce alcuna argomentazione sulla ritenuta carenza dei presupposti di applicabilità della garanzia costituzionale in parola. In subordine alla richiesta principale, nell'ipotesi di prosecuzione del procedimento penale, la difesa del Tosi ha chiesto di acquisire il fascicolo delle indagini preliminari del procedimento n. 3569/2022 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Verona cui si riferivano i *post* pubblicati dall'on. Tosi e tutti gli articoli pubblicati sulla stampa locale a partire dall'avvio delle indagini.

Fa presente che, con Pec del 9 dicembre 2025, la difesa dell'on. Tosi ha richiesto alla Camera dei deputati e alla Giunta per le autorizzazioni l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, dopo aver messo in evidenza che – nonostante la richiesta di applicazione della garanzia costituzionale al Tribunale ordinario di Trento – sia stato comunque adottato il decreto di citazione in giudizio.

Dopo aver fornito un breve sunto dei fatti, il legale dell'on. Tosi ha fornito le seguenti argomentazioni a sostegno dell'insindacabilità parlamentare:

- il programma politico e comunicativo di Forza Italia – partito di appartenenza dell'on. Tosi – è stato da sempre incentrato sui temi della sicurezza e sul

rafforzamento operativo e finanziario degli operatori di Pubblica sicurezza, contrastando qualsiasi forma di delegittimazione frettolosa e demagogica. I temi della sicurezza e della giustizia, intersecandosi con la cronaca giudiziaria, si traducono in comunicazione politica in quanto l'informazione giudiziaria non risparmia nemmeno le Forze dell'Ordine. Per questo, Forza Italia contrasta ogni forma di condizionamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (a sostegno di questa argomentazione, sono stati richiamati le iniziative condotte da Forza Italia quali la proposta di legge A.C. n. 225, XIX Legislatura, « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia* », il disegno di legge costituzionale A.C. n. 1917, XIX Legislatura, « *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare* » e il punto n. 6 del programma politico di Forza Italia che prevede tra i suoi obiettivi « *l'adeguamento nell'organico e delle dotazioni delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, l'implementazione della sicurezza nelle città con il rafforzamento dell'operazione strade sicure, poliziotto di quartiere e videosorveglianza, [...] piano carceri, maggiore attenzione alla Polizia penitenziaria e accordi con gli Stati esteri per la detenzione in patria di detenuti stranieri [...]* »);

- richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 221/2014 e sentenza n. 265/2014), sulla connessione funzionale tra le opinioni rese *extra moenia* e i contenuti dell'attività svolta in sede istituzionale per la quale il nesso funzionale debba evincersi dal contenuto sostanziale delle dichiarazioni, « *al di là delle formule letterali usate* », la difesa del Tosi ha posto due considerazioni. La prima concerne la circostanza per la quale i *post* pubblicati dall'on. Tosi non rappresentano un'iniziativa personale, ma esprimono una posizione politica del partito, come si evince dall'impiego del logo ufficiale e dell'impiego della prima persona plurale piuttosto che quella singolare. La seconda riguarda il contenuto dei *post* medesimi, i quali sarebbero molto più ampi e argomentati rispetto

a quelli estrapolati, ritenendo che siano state decontestualizzate le porzioni isolate.

Nella parte conclusiva della Pec, la difesa dell'on. Tosi ha inoltre richiamato la lettera inviata dal Sindacato unitario lavoratori Polizia Verona per ricostruire il contesto mediatico e giudiziario nel quale si è iscritto il dibattito politico sulla presunzione di non colpevolezza e sul pregiudizio a danno delle Forze dell'Ordine. Il legale del Tosi, infine, ha fatto notare che parte querelante ha promosso le proprie doglianze « *anche a tutela della Magistratura* » senza operare una distinzione tra contenuti potenzialmente offensivi in suo esclusivo danno.

Segnala che il 7 gennaio 2025 il Pubblico Ministero ha adottato il decreto di citazione diretta a giudizio *ex art.* 550-555 c.p.p. e art. 159 comma 1 disp. att. c.p.p. nei confronti dell'on. Tosi per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, commi 1, 2, e 3, c.p. con l'aggravante dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e recata con « qualsiasi altro mezzo di pubblicità (*Facebook*) » per aver offeso la reputazione del Gip del Tribunale di Verona, fissando l'udienza di comparizione predibattimentale per il 2 marzo 2026.

Informa che con *e-mail* ordinaria del 19 aprile 2026, l'on. Tosi ha comunicato a questa Giunta il rinvio dell'udienza al 22 aprile 2026.

Segnala ai colleghi che – presso gli Uffici – è disponibile, per la consultazione, tutta la documentazione trasmessa dall'on. Tosi.

Si riserva, infine, di avanzare una proposta dopo che l'interessato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni (personal-

mente o tramite l'invio di note scritte) e dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.

Enrica ALIFANO (M5S) nel porre l'accento sul fondamentale passaggio della relazione della collega Cavandoli in cui si afferma che le dichiarazioni dell'on. Tosi non rappresentano un'iniziativa personale ma esprimono una posizione politica del partito, osserva che, qualificando in tal modo le opinioni del parlamentare, si potrebbe verificare un allargamento della prerogativa dell'insindacabilità. Reputa che su tale aspetto sia opportuno un approfondimento da parte della Giunta.

Ritiene, in ogni caso, che ai fini di una completa ricostruzione della vicenda e di una programmazione dei lavori della Giunta, sia necessario avere notizie in merito all'udienza fissata il 22 aprile 2026.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire, entro la giornata di lunedì 11 maggio 2026, i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note scritte. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'ingegnere Giorgio Graditi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 119)	11
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza
del presidente della X Commissione Alberto
Luigi GUSMEROLI.*

**Audizione informale dell'ingegnere Giorgio Graditi,
nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a
componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
(nomina n. 119).**

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.30 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze, in videoconferenza, ed Elena Bindi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso Università degli Studi di Siena, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 12

Audizione informale di Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), in videoconferenza, Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Antonio Floridia, già presidente della Società italiana Studi elettorali, in videoconferenza, e Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze, in

videoconferenza, ed Elena Bindi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso Università degli Studi di Siena, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.10.

Audizione informale di Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli

Studi Internazionali di Roma (UNINT), in videoconferenza, Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Antonio Floridia, già presidente della Società italiana Studi elettorali, in videoconferenza, e Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Marco Doglio, Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, sul Programma dettagliato di cui all'articolo 4- <i>bis</i> del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112	14
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Ciro MASCHIO.*

Audizione informale di Marco Doglio, Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, sul Programma dettagliato di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

L'audizione informale è stata svolta dalle
15 alle 16.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Atto n. 386.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel fare presente che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data odierna, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, se-

gnala che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile per la Commissione procedere all'espressione del parere di propria competenza.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 9 aprile, fa preliminarmente presente che dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, ai sensi del quale ai minori stranieri non accompagnati vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone, di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, deve essere garantita assistenza adeguata attraverso un programma specifico e progetti individualizzati di integrazione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte sono essenzialmente volte a precisare il ruolo svolto dai servizi sociali gestiti dagli enti territoriali, sulla base delle competenze previste a legislazione vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e alla legge n. 47 del 2017,

costituendo i progetti individualizzati di integrazione una modalità attuativa della presa in carico da parte dei medesimi servizi sociali.

Osserva quindi che dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 24 del 2014, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame, che stabiliscono che, all'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti, siano previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per gli operatori sanitari si provvederà nell'ambito degli obblighi formativi relativi all'educazione continua in medicina, mentre per gli operatori di interesse sanitario e il personale degli enti locali si provvederà nell'ambito degli obblighi formativi già previsti a legislazione vigente.

Rileva poi che all'attuazione dell'articolo 6 dello schema di decreto in esame, che interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, in materia di indennizzo a carico dello Stato a beneficio delle vittime di tratta, si provvederà a valere sulle risorse del Fondo per le misure anti-tratta, istituito dal comma 2-bis del medesimo articolo 12, il quale, anche in considerazione degli incrementi determinati dalle leggi di bilancio per gli esercizi finanziari già conclusi, nonché dell'ulteriore aumento previsto a partire dall'anno 2027, reca adeguate disponibilità, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo, fermo restando che gli indennizzi saranno corrisposti nel rispetto della disponibilità del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento e che le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri potranno gestire le attività connesse alla modulazione degli indennizzi da riconoscere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa inoltre che alla copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave

sfruttamento, di cui all'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto in esame, si provvederà a valere sulle risorse del citato Fondo per le misure anti-tratta previsto dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, in quanto il servizio relativo al cosiddetto numero verde anti-tratta è già attivo ed opera sulla base di un accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e la regione Veneto, finanziato con le risorse del medesimo Fondo, le cui disponibilità sono state incrementate a partire dalla legge di bilancio per l'anno 2023, anche per far fronte agli oneri derivanti da tale servizio.

Assicura, quindi, che agli adempimenti di cui alle novelle all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotte dall'articolo 8, lettera d), dello schema di decreto in esame, che prevedono la possibilità di concedere allo straniero che si ritiene subisca o abbia subito una situazione di tratta, violenza o grave sfruttamento un cosiddetto periodo di recupero e di riflessione della durata di quarantacinque giorni, nel corso delle procedure previste dal meccanismo nazionale di *referral* di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, durante il quale allo straniero vengono garantite, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, le amministrazioni coinvolte potranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto la platea dei destinatari non viene modificata rispetto alla normativa vigente, tenuto conto che il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede già oggi l'assistenza per le presunte vittime di tratta, mediante l'erogazione di misure che la disposizione stessa definisce come transitorie, e il riferimento alle vittime presunte, introdotto dal decreto in esame, persegue l'obiettivo di confermare l'adesione agli *standard* europei, esplicitando quanto già avviene nella prassi e precisando la procedura amministrativa da applicare.

Chiarisce quindi che la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento dei sistemi informativi del Ministero della giustizia ai fini dell'attuazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 228 del 2003, introdotto dall'articolo 9 dello schema di decreto in esame, che dispone la trasmissione annuale all'ISTAT di specifici dati in materia di tratta, per la loro elaborazione, funzionale alla comunicazione annuale da parte del coordinatore nazionale anti-tratta alla Commissione europea, è stata effettuata sulla base di una puntuale stima dei fabbisogni, articolati per fasi funzionali omogenee e riferiti a profili professionali tecnico-statistici coerenti con la tipologia delle attività previste, applicando parametri di costo medi *standard*, in linea con quelli rilevabili dalle vigenti convenzioni Consip per servizi analoghi e coerenti con interventi di pari complessità tecnica, stimando una tariffa media *standard* pari a 500 euro a giornata per un totale di 400 giorni di lavoro complessivi.

Fa inoltre presente che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzato, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 9, comma 1, lettera *b*), e 12, comma 2, dello schema di decreto in esame, reca le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte agli oneri discendenti dagli utilizzi previsti dalle predette disposizioni per ciascuna delle annualità interessate.

Riferisce quindi che gli interventi recati dalle novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 24 del 2014, in materia di coordinamento tra Autorità preposte alla tutela e all'assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo, introdotte dall'articolo 10 dello schema di decreto in esame, saranno realizzati dalle amministrazioni coinvolte a valere sulle risorse del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette novelle si limitano a confermare quanto già si verifica nella prassi seguita

nell'ambito del meccanismo nazionale di *referral*, essendo allo stato previste procedure di *referral* in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Rileva che gli interventi previsti a seguito dell'estensione del citato programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che siano vittime di tratta o identificate come tali, disposta dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, saranno realizzati dalle amministrazioni interessate a valere sulle risorse del predetto programma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il coordinamento tra i centri di accoglienza previsti per i richiedenti asilo dal citato decreto legislativo n. 142 del 2015 e i progetti anti-tratta già consente, a legislazione vigente, l'accesso al programma unico da parte di tutti i soggetti per i quali si ravvisino indicatori di tratta e che necessitino, pertanto, di accoglienza e assistenza adeguate.

Precisa, infine, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione, disposta dall'articolo 12 dello schema di decreto in esame, del patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente anche alle persone offese dal reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta, ove commesso in danno di minori, di cui all'articolo 601.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto, è frutto di una stima prudenziale basata sui dati storici relativi ai procedimenti iscritti per reato presupposto negli anni 2023 e 2024, tenuto conto del fatto che i predetti procedimenti attengono ai medesimi fatti e alle medesime condotte che, a seguito degli interventi relativi al campo di applicazione degli articoli 600 e 601 del codice penale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello

schema di decreto in esame, vengono tipizzati in modo unitario, determinandone, pertanto, solo una diversa qualificazione giuridica, che non incide sul numero complessivo dei procedimenti penali iscritti.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Atto n. 386);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, ai sensi del quale ai minori stranieri non accompagnati vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone, di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, deve essere garantita assistenza adeguata attraverso un programma specifico e progetti individualizzati di integrazione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte sono essenzialmente volte a precisare il ruolo svolto dai servizi sociali gestiti dagli enti territoriali, sulla base delle competenze previste a legislazione vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e alla legge n. 47 del 2017, costituendo i progetti individualizzati di integrazione una modalità attuativa della presa in carico da parte dei medesimi servizi sociali;

dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 24 del

2014, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame, che stabiliscono che, all'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti, siano previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per gli operatori sanitari si provvederà nell'ambito degli obblighi formativi relativi all'educazione continua in medicina, mentre per gli operatori di interesse sanitario e il personale degli enti locali si provvederà nell'ambito degli obblighi formativi già previsti a legislazione vigente;

all'attuazione dell'articolo 6 dello schema di decreto in esame, che interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, in materia di indennizzo a carico dello Stato a beneficio delle vittime di tratta, si provvederà a valere sulle risorse del Fondo per le misure anti-tratta, istituito dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 12, il quale, anche in considerazione degli incrementi determinati dalle leggi di bilancio per gli esercizi finanziari già conclusi, nonché dell'ulteriore aumento previsto a partire dall'anno 2027, reca adeguate disponibilità, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo, fermo restando che gli indennizzi saranno corrisposti nel rispetto della disponibilità del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento e che le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri potranno gestire le attività connesse alla modulazione degli indennizzi da riconoscere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

alla copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento di cui all'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto in esame si provvederà a valere sulle risorse del citato Fondo per le misure anti-tratta previsto dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, in quanto il servizio relativo al cosiddetto numero verde anti-

tratta è già attivo ed opera sulla base di un accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Veneto, finanziato con le risorse del medesimo Fondo, le cui disponibilità sono state incrementate a partire dalla legge di bilancio per l'anno 2023 anche per far fronte agli oneri derivanti da tale servizio;

agli adempimenti di cui alle novelle all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotte dall'articolo 8, lettera d), dello schema di decreto in esame, che prevedono la possibilità di concedere allo straniero che si ritiene subisca o abbia subito una situazione di tratta, violenza o grave sfruttamento un cosiddetto periodo di recupero e di riflessione della durata di quarantacinque giorni, nel corso delle procedure previste dal meccanismo nazionale di *referral* di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, durante il quale allo straniero vengono garantite, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, le amministrazioni coinvolte potranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto la platea dei destinatari non viene modificata rispetto alla normativa vigente, tenuto conto che il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede già oggi l'assistenza per le presunte vittime di tratta, mediante l'erogazione di misure che la disposizione stessa definisce come transitorie, e il riferimento alle vittime presunte, introdotto dal decreto in esame, persegue l'obiettivo di confermare l'adesione agli *standard* europei, esplicitando quanto già avviene nella prassi e precisando la procedura amministrativa da applicare;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento dei sistemi informativi del Ministero della giustizia ai fini dell'attuazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 228 del 2003, introdotto dall'articolo 9

dello schema di decreto in esame, che dispone la trasmissione annuale all'ISTAT di specifici dati in materia di tratta, per la loro elaborazione, funzionale alla comunicazione annuale da parte del coordinatore nazionale anti-tratta alla Commissione europea, è stata effettuata sulla base di una puntuale stima dei fabbisogni, articolati per fasi funzionali omogenee e riferiti a profili professionali tecnico-statistici coerenti con la tipologia delle attività previste, applicando parametri di costo medi *standard*, in linea con quelli rilevabili dalle vigenti convenzioni Consip per servizi analoghi e coerenti con interventi di pari complessità tecnica, stimando una tariffa media *standard* pari a 500 euro a giornata per un totale di 400 giorni di lavoro complessivi;

il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzato, con finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e 12, comma 2, dello schema di decreto in esame, reca le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte agli oneri discendenti dagli utilizzi previsti dalle predette disposizioni per ciascuna delle annualità interessate;

gli interventi recati dalle novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 24 del 2014, in materia di coordinamento tra Autorità preposte alla tutela e all'assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo, introdotte dall'articolo 10 dello schema di decreto in esame, saranno realizzati dalle amministrazioni coinvolte a valere sulle risorse del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette novelle si limitano a confermare quanto già si verifica nella prassi seguita nell'ambito del meccanismo nazionale di *referral*, essendo allo stato previste procedure di *referral* in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i rifugiati e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

gli interventi previsti a seguito dell'estensione del citato programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che siano vittime di tratta o identificate come tali, disposta dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, saranno realizzati dalle amministrazioni interessate a valere sulle risorse del predetto programma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il coordinamento tra i centri di accoglienza previsti per i richiedenti asilo dal citato decreto legislativo n. 142 del 2015 e i progetti anti-tratta già consente, a legislazione vigente, l'accesso al programma unico da parte di tutti i soggetti per i quali si ravvisino indicatori di tratta e che necessitino, pertanto, di accoglienza e assistenza adeguate;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione, disposta dall'articolo 12 dello schema di decreto in esame, del patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente anche alle persone offese dal reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta, ove commesso in danno di minori, di cui all'articolo 601.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, è frutto di una stima prudenziale basata sui dati storici relativi ai procedimenti iscritti per reato presupposto negli anni 2023 e 2024, tenuto conto del fatto che i predetti procedimenti attengono ai medesimi fatti e alle medesime condotte che, a seguito degli interventi relativi al campo di applicazione degli articoli 600 e 601 del codice penale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, vengono tipizzati in modo unitario, determinandone, pertanto, solo una diversa qualificazione giuridica, che non incide sul

numero complessivo dei procedimenti penali iscritti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi di chiarimento in merito all'attuazione del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, come sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame. In particolare, rileva l'incongruenza della risposta fornita dal Governo, che ha assicurato come dalla predetta disposizione, come novellata dal provvedimento in esame, non deriverebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonostante si preveda che ai minori stranieri non accompagnati vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone debba essere garantita assistenza adeguata attraverso un programma specifico e progetti individualizzati di integrazione. A tale riguardo, sottolinea come sia purtroppo noto che, allo stato, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati non presenta disponibilità idonee ad assicurare la copertura dei costi sostenuti per gli interventi assistenziali da parte degli enti locali.

Rammenta, in particolare, come in più occasioni proprio da parte degli enti locali sia stata denunciata l'inadeguatezza della dotazione del fondo in parola e come, con la circolare n. 23156 del 28 maggio 2025 del Ministero dell'interno sia stata, di fatto, limitata la possibilità per i Comuni di ottenere un rimborso effettivo delle spese per l'accoglienza sostenute.

Stigmatizza, pertanto, la posizione espressa dal Governo che, in sostanza, ritiene sufficiente la dotazione finanziaria del Fondo in parola, nonostante, già a legislazione vigente, sia emersa l'impossibilità di far fronte a tutte le iniziative neces-

sarie ad assicurare i dovuti interventi di assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che le proprie rassicurazioni in ordine alla sostenibilità finanziaria della disposizione cui ha fatto riferimento la deputata Roggiani sono motivate dalla circostanza che le modifiche introdotte dall'articolo 4 del presente schema di decreto non comportano mutamenti di carattere sostanziale alla disciplina relativa agli interventi forniti ai minori non accompagnati, ma si limitano a precisare il ruolo svolto dai servizi sociali, in ottemperanza, peraltro, a prassi già esistenti, non determinandosi, pertanto, alcun impegno economico ulteriore rispetto alle disposizioni vigenti.

Sottolinea, pertanto, come il tema della eventuale necessità di un incremento della dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si ponga su un diverso piano, che non rileva, tuttavia, ai fini della verifica della neutralità finanziaria del provvedimento in esame, che non pone ulteriori oneri a carico di tale Fondo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime una valutazione critica sui chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'attuazione dell'articolo 6 dello schema di decreto in esame, che modifica la disciplina dettata dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, in materia di indennizzo a carico dello Stato a beneficio delle vittime di tratta. Rileva, infatti, che a fronte dell'incremento previsto della misura dell'indennizzo, si afferma che le risorse stanziare risultano, in ogni caso adeguate, anche in ragione del fatto che gli indennizzi saranno comunque corrisposti nel rispetto della disponibilità del Fondo per le misure anti-tratta e che, in ragione del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, si potrà provvedere a una eventuale modulazione degli indennizzi da riconoscere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, al riguardo, come, in primo luogo, non sembra che siano state prese in adeguata

considerazione le diverse tipologie di spese che gravano sul Fondo in parola, oltre a quelle strettamente connesse all'erogazione degli indennizzi, richiamando, in particolare, quelle necessarie per l'assistenza delle persone vittime di tratta.

Fa presente, inoltre, come, con la sostituzione integrale del comma 2-ter dell'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, venga eliminata la possibilità, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo per le misure anti-tratta, di porre a carico del successivo esercizio finanziario le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte, con la conseguenza che un eventuale incremento non previsto del numero delle istanze presentate potrebbe comportare una diminuzione dell'ammontare degli indennizzi effettivamente erogati. Nel formulare l'auspicio che possa essere scongiurato il rischio di una riduzione della misura dell'indennizzo erogato, chiede, quindi, ulteriori chiarimenti sul punto da parte del Governo, preannunciando, in caso di risposta insoddisfacente, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente, con riferimento alle osservazioni della deputata Guerra, che il Fondo per le misure anti-tratta garantisce la corresponsione di un indennizzo in favore dei beneficiari previsti dalla legge entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo. A tal proposito, sottolinea come gli stanziamenti destinati al suddetto Fondo siano stati oggetto di un progressivo incremento nel corso degli anni, registrandosi un aumento della relativa dotazione in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, mentre a decorrere dall'anno 2027 è previsto un aumento pari a 16,2 milioni di euro. Osserva, pertanto, come tali incrementi siano stati previsti proprio al fine di assicurare che le risorse del Fondo possano consentire di far fronte ai diversi interventi da esso finanziati, compresi gli indennizzi di cui all'articolo 12 della legge n. 228 del 2003. Ribadisce, quindi, come l'incremento della dotazione

del Fondo per le misure anti-tratta previsto a legislazione vigente assicuri la piena sostenibilità finanziaria del meccanismo previsto per la corresponsione degli indennizzi alle vittime di tratta.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della misura non facciano venir meno le preoccupazioni circa gli effetti connessi all'eliminazione della possibilità di traslare all'esercizio finanziario successivo gli oneri connessi alle richieste non accolte per insufficienza delle disponibilità del Fondo. Ritiene, al riguardo, che sarebbe auspicabile sollecitare il Governo a rivedere questa scelta, pur dichiarandosi consapevole che le disposizioni dell'articolo 6 non presentano di per sé profili critici sul piano della sostenibilità finanziaria delle misure in esso previste.

Nel sottolineare, pertanto, l'importanza di assicurare che il meccanismo di corresponsione degli indennizzi a favore delle vittime di tratta di esseri umani garantisca l'effettività della tutela delle vittime, anche in considerazione dei peculiari profili che contraddistinguono la fattispecie su cui interviene la misura, invita il relatore a considerare di integrare la proposta di parere da lui formulata con un'osservazione volta a richiedere al Governo di valutare l'opportunità di non eliminare la possibilità, nel caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie del Fondo anti-tratta, di porre a carico del successivo esercizio finanziario le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte.

Il sottosegretario Federico FRENI precisa che gli incrementi della dotazione del Fondo intervenuti nel corso degli anni hanno garantito un miglioramento del rapporto tra le disponibilità finanziarie e le richieste di indennizzo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottolinea come la propria preoccupazione derivi anche dal fatto che, a fronte della

predetta esclusione della possibilità di soddisfare le richieste di indennizzo con le risorse dell'esercizio finanziario successivo, il provvedimento in esame prevede un incremento dell'importo del medesimo indennizzo.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, tenuto conto degli elementi informativi forniti dal Governo e, in particolare, in considerazione dell'incremento delle disponibilità finanziarie del Fondo anti-tratta, ritiene che non sia necessario integrare la proposta di parere già formulata. Reputa, tuttavia, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'adeguatezza del meccanismo di copertura finanziaria delle novelle apportate dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce come gli incrementi del Fondo anti-tratta che si sono succeduti nel corso degli anni risultano ampiamente sufficienti a garantire l'erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto all'esame della Commissione, anche in assenza del meccanismo attualmente previsto, secondo cui, nel caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie del Fondo anti-tratta, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico delle disponibilità del successivo esercizio finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28

SEDE REFERENTE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	25
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 55 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Evidenzia che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo

89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto del contenuto del decreto-legge, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Merola 01.01, limitatamente alle parole « ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili », che introduce un meccanismo di accisa mobile sui prodotti energetici usati come carburanti, includendovi anche i prodotti energetici usati come combustibili per riscaldamento per usi civili;

Merola 01.02, che istituisce un Fondo per l'anno 2026 finalizzato a riconoscere alle

famiglie con Isee inferiore ai 20.000 euro, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti;

Pavanelli 1.8, che attribuisce permanentemente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri di vigilanza in caso di anomalie rilevate sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo;

Alifano 2.2, limitatamente alle parole «ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili», che introduce un meccanismo di rideterminazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, includendovi anche i prodotti energetici usati come combustibili per riscaldamento per usi civili;

Alifano 2.4 e Gubitosa 3.7, che recano, rispettivamente, modifiche e una deroga al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, introducendo in via permanente semplificazioni procedurali, volte a ridurre i termini per la fruizione dei benefici previsti per gli autotrasportatori;

Gubitosa 2.02, che dispone una riduzione sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro al fine di favorire lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile;

Alifano 3.10, che sospende i termini relativi al versamento del primo trimestre 2026 dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, con finalità di sostegno alla liquidità di tali imprese;

Forattini 3.01, che istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a beneficio delle imprese agricole;

Alifano 3.02, che introduce la cedibilità del credito di imposta (derivante dal rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale) per gli autotrasportatori di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504

del 1995, in favore delle compagnie e delle società petrolifere;

Raffa 3.03, che introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica;

Gubitosa 3.07, che introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto della componente energetica a beneficio delle imprese del settore della moda;

Alifano 3.08, che introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto della componente energetica a beneficio delle imprese della panificazione;

Pandolfo 3.010, che estende, in via permanente, l'accisa agevolata prevista per i mezzi impiegati per il trasbordo e movimentazione delle merci nelle aree portuali, ai medesimi mezzi che per esigenze contingenti siano ammessi alla circolazione su strada;

Gubitosa 3.011, che esclude dalla base imponibile IRPEF i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti per l'acquisto di carburanti;

Forattini 4.4, limitatamente al capoverso comma 4-bis, che incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura;

Del Barba 4.9 e 4.10, limitatamente alle parole «nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali», che introduce un credito d'imposta a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, includendovi anche gli oneri per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali;

Lai 4.01, che destina in via strutturale una quota dei proventi delle aste delle

quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo ad un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari;

Barbagallo 4.02, che riconosce per gli anni 2026, 2027 e 2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS (*emission trading system*) sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia;

Barbagallo 4.03, che introduce, in via permanente, l'obbligo di indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS (*emission trading system*) e la metodologia di calcolo utilizzata, per gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS;

Lai 4.04, limitatamente ai commi da 9 a 12, che prevedono l'imposizione di obblighi di servizio pubblico su alcune rotte aeree tra le regioni insulari e alcuni aeroporti continentali in caso di aumento oltre una certa soglia del prezzo del carburante;

Merola 4.05, che introduce diverse misure volte a trasferire risorse alle regioni e agli enti locali per compensare l'aumento dei costi energetici ed istituisce un contributo di solidarietà in capo alle imprese del settore energetico.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 11.30 della mattinata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 13 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella precedente seduta.

Avverte, inoltre, che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, IX Trasporti, X Attività Produttive, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'UE e del Comitato per la Legislazione, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello testé espresso.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo premissivo Merola 01.01, limitatamente alla parte ammissibile, nonché gli emendamenti Merola 1.3 e 1.4, Pavanelli 1.5, e Lomuti 1.6 e 1.7.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.1, a sua prima firma, osserva anzitutto come anche altri emendamenti presentati dal suo gruppo e riferiti all'articolo 1 del provvedimento, mirassero ad assicurare la trasparenza dei prezzi. Ritene che in un contesto, quale quello attuale, caratterizzato da rapidi aumenti

dei prezzi del carburante – la quotazione odierna del Brent registra un prezzo che supera i 100 dollari al barile – e dalle crescenti tensioni internazionali – cita, a tal proposito, l'attacco ad una nave francese nello stretto di Hormuz, riportato oggi da notizie di stampa – sia di fondamentale importanza il rafforzamento degli strumenti di controllo che prevengono manovre speculative sui carburanti.

Rileva, quindi, come l'emendamento 2.1 miri, tramite un continuo monitoraggio dei prezzi dei carburanti e l'utilizzo della leva fiscale, a evitare l'incremento del costo del carburante oltre una certa soglia, vale a dire oltre il prezzo finale dei prodotti energetici alla data del 27 febbraio 2026.

In conclusione, considerati gli inevitabili riflessi dell'innalzamento dei prezzi dei carburanti sul costo delle materie prime e sui beni alimentari, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di agire tempestivamente nella direzione tracciata dall'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 2.1.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.2, a sua prima firma, ne mette in luce le finalità, dichiarando come esso miri, utilizzando un meccanismo introdotto nel 2008 e poi rivisto nel 2023 (cosiddetto delle accise mobili), a sterilizzare, in presenza di un aumento del prezzo dei carburanti, gli effetti negativi dell'applicazione di una aliquota di accisa invariata. All'esito dell'approvazione dell'emendamento in esame, l'incremento del prezzo dei carburanti sarebbe compensato da una più tempestiva riduzione delle aliquote di accisa, ad oggi modulabile solo su base quadrimestrale. Evidenzia come tale misura, resa sostenibile dalle risorse derivanti dal maggior gettito IVA, consentirebbe di evitare che il contribuente venga gravato due volte, sia in sede di applicazione dell'IVA, sia in sede di applicazione dell'accisa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Alifano 2.2, limi-

tatamente alla parte ammissibile, e l'emendamento Alifano 2.3.

Enrica ALIFANO (M5S), illustrando le finalità dell'articolo aggiuntivo 2.01, a sua prima firma, evidenzia come esso sia diretto a ridurre l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione, intervenendo in uno dei settori più colpiti dal rapido aumento del prezzo dei carburanti. Si intende così fornire, a suo parere, un aiuto concreto per far fronte ad un periodo di forte difficoltà per la categoria degli autotrasportatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Alifano 2.01, nonché gli emendamenti Raffa 3.1, Gubitosa 3.2 e Raffa 3.3.

Enrica ALIFANO (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento 3.4, a sua prima firma, mette in risalto l'importanza di intervenire a sostegno delle imprese di trasporto di persone mediante noleggio di autobus, essendo le stesse, al pari dell'autotrasporto, tra le categorie più colpite dall'aumento dei prezzi del carburante. Alla luce dell'impatto che i rincari producono sul prezzo finale del trasporto mediante autobus, che colpisce tutti i cittadini che si servono di tale servizio, invita il Governo ad un ripensamento sul punto.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che il Governo non intende intervenire per mutare il proprio orientamento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 3.4, Gubitosa 3.5, Alifano 3.6, Raffa 3.8, Carmina 3.9, nonché gli articoli aggiuntivi Gubitosa 3.04, Alifano 3.05, Raffa 3.06 e 3.09.

Marco OSNATO, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, comunica che il deputato D'Alfonso ha sottoscritto gli emendamenti Forattini 4.1, 4.4 e 4.5, nonché l'articolo aggiuntivo Lai 4.04.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Forattini 4.1 e Gubitosa 4.2.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.3, a sua prima firma, rileva l'opportunità, considerata la contiguità dei due settori, di estendere il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio introdotto in favore delle imprese ittiche anche alle imprese di mitilicoltura, specialmente diffuse, per sua esperienza diretta sul territorio, in Campania. Richiama, anche su questo punto, l'attenzione del Governo, sottolineando come il trattamento differenziato di imprese che operano in campi affini sia causa di discriminazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 4.3, Forattini 4.4, limitatamente alla parte ammissibile, Forattini 4.5, Raffa 4.6, Gubitosa 4.7, Raffa 4.8, Del Barba 4.9, limitatamente alla parte ammissibile, Del Barba 4.10, limitatamente alla parte ammissibile, nonché l'articolo aggiuntivo Lai 4.04, limitatamente alla parte ammissibile, e gli emendamenti Merola 5.1, Alifano 5.2 e Lomuti 5.3.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 5.4 a sua prima firma, evidenzia che esso intende evitare che, con finalità di copertura del provvedimento, si taglino le risorse destinate al Ministero dell'università della ricerca. Si tratta, a suo parere, dell'ennesimo colpo dato alla ricerca, rivelatore di uno sguardo poco lungimirante, considerato che l'innovazione tecnologica è proprio ciò che favorisce l'incremento della produttività del sistema industriale.

In un contesto in cui la produttività dell'Italia, secondo quanto riportato dalle

stime dell'Istat e della Banca d'Italia, cresce meno rispetto alla media dell'area euro, l'Esecutivo e le forze di maggioranza, anziché sostenere la competitività, e dunque le esportazioni, tramite l'aumento di produttività delle imprese, tagliano i salari dei lavoratori.

Alla luce di quanto considerato, ritiene che le risorse destinate al MUR debbano rimanere invariate, non potendosi ammettere una loro riduzione se non in via di *extrema ratio*; chiede, quindi, al rappresentante del Governo di considerare nuovamente la propria posizione.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che il Governo non intende intervenire per mutare il proprio orientamento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 5.4 e 5.5.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Centemero, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Accisa mobile sui carburanti)

1. Dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 1° maggio 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa europea in materia di livelli minimi delle accise.

01.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile, limitatamente alle parole « ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili »)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del Fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta

sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

01.02. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti *internet con le seguenti:* curandone, al fine di garantire la concorrenza e prevenire possibili scambi di informazioni sensibili tra operatori concorrenti, la pubblicazione sui propri siti *internet* esclusivamente in forma aggregata per macro-aree geografiche o per tipologia di rete.

Conseguentemente:

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, nell'individuazione degli indici di anomalia e nel monitoraggio della filiera, opera in costante raccordo con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definendo protocolli d'intesa per lo scambio tempestivo di dati e l'armonizzazione dei criteri di analisi.;

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Guardia di finanza trasmette le risultanze degli accertamenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riguardo a evidenze di comportamenti paralleli non giustificati dalle dinamiche dei mercati internazionali o a potenziali scambi di informazioni tra compagnie petrolifere.;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il termine di tale

periodo, il Governo, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere una relazione sugli effetti delle misure adottate in termini di trasparenza e di impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.

1.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la pubblicazione *aggiungere le seguenti:* corretta e puntuale.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto si applica a ciascuna singola modalità di vendita servito, *self service post-pay* ad impianto aperto, *self service pre-pay* ad impianto chiuso, eventualmente adottata dal punto vendita.;

al comma 6, sostituire le parole: per un periodo pari a tre mesi *con le seguenti:* a decorrere.

1.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: li trasmettono *aggiungere le seguenti:* all'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,.

1.5. Pavanelli, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: mercati internazionali *aggiungere le seguenti:* nonché in relazione alla trasmissione agli utenti finali delle riduzioni delle aliquote di accisa di cui all'articolo 2.

1.6. Lomuti, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pubblica, in formato aperto e con aggiornamento settimanale tramite l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, i dati relativi ai prezzi al consumo dei carburanti

rilevati ai sensi del comma 3. Il medesimo Ministero elabora e pubblica indicatori sintetici, basati sui predetti dati, finalizzati a rappresentare l'andamento dei prezzi dei carburanti in relazione alle variazioni delle aliquote di accisa al fine di favorire la valutazione dell'efficacia delle misure di cui al presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.7. Lomuti, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base del monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei beni di consumo, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto all'indice medio mensile di febbraio 2026, comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione disponibile, eventuali anomalie sui prezzi dei beni al consumo, anche risalendo la filiera dei vari operatori coinvolti, al fine di accertarne eventuali responsabilità.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui beni di consumo.

1.8. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto *sino alla fine del comma con le seguenti:* sono rideterminate al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 817,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 510 milioni;

all'articolo 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.

2.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile, limitatamente alle parole « ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili »)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2.3. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare »;

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni »;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;

3) al comma 1, le parole: « sessanta giorni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

2-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2.4. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Aliquota Iva agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dall'8 maggio 2026 e fino all'8 luglio 2026, l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e

promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° maggio 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.02. Gubitosa, Alifano, Raffa.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: carburante aggiungere le seguenti: nonché dall'aumento del prezzo del biodiesel e dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO),.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 100 con la seguente: 110;

al comma 5, sostituire la parola: 100 con la seguente: 110;

all'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: 110 con la seguente: 120;

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.1. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché alle imprese di trasporto persone

mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 100 con la seguente: 115;

al comma 5, sostituire la parola: 100 con la seguente: 115;

all'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: 110 con la seguente: 125;

all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.2. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 100 con la seguente: 115;

al comma 5, sostituire la parola: 100 con la seguente: 115;

all'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: 110 con la seguente: 125;

all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.3. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *aggiungere le seguenti:* nonché alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

3.4. Alifano, Gubitosà, Raffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *aggiungere le seguenti:* nonché alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati.

3.5. Gubitosà, Alifano, Raffa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via eccezionale, l'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta anche alle imprese che utilizzano veicoli di categoria euro 3 o euro 4, a condizione che, entro il 31 dicembre 2026, certifichino l'acquisto di un veicolo di categoria euro 5 o superiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

3.6. Alifano, Fede, Iaria, Gubitosà, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta può essere utilizzato decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto.

3.7. Gubitosà, Alifano, Raffa.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la concessione del con-

tributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

3.8. Raffa, Alifano, Gubitosà.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della Regione siciliana, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6-ter. Il contributo di cui al comma 6-bis è attribuito secondo le condizioni di cui al comma 2 e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

6-quater. Il contributo di cui al comma 6-bis è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.9. Carmina, Alifano, Gubitosà, Raffa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese, nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al

versamento dei contributi previdenziali con scadenza al 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026.

3.10. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumu-

labile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.01. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel

settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.02. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si appli-

cano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.03. Raffa, Alifano, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza

alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.04. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.

(Misure in favore delle imprese)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese nonché ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario,

sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del medesimo trimestre dell'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 780 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.05. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.06. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)

1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.07. Gubitosa, Alifano, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei prodotti energetici, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.08. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3,

comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione ri-

chiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.09. Raffa, Alifano, Gubitosà.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure a favore degli operatori all'interno delle aree portuali)

1. Al fine di garantire uniformità di trattamento con specifico riferimento ai mezzi impiegati nei porti per la movimentazione delle merci e le operazioni di transbordo rispetto all'accesso all'agevolazione accisa prevista dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 9 della Tabella A allegata al citato provvedimento, dopo le parole: «azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico,», sono inserite le seguenti: «ovvero ammesse esclusivamente per esigenze contingenti,».

3.010. Pandolfo, Merola, Ghio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.011. Gubitosà, Alifano, Raffa.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: alle imprese esercenti l'attività aggiungere le seguenti: agricola e.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 170 milioni;

al comma 5, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 170 milioni;

all'articolo 5, comma 2, alinea, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 270 milioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-ter) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;.

4.1. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, dopo la parola: pesca aggiungere le seguenti: e di mitilicoltura.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni;

al comma 5, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni;

all'articolo 5, comma 2, alinea, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 130 milioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

4.2. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 1, dopo la parola: pesca aggiungere le seguenti: e di mitilicoltura.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mitilicoltura

4.3. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: fino al 20 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento;

al medesimo comma 1, sostituire le parole: effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 con le seguenti: nell'anno 2026;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, in conseguenza

dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026.;

al comma 5, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 55 milioni.

4.4. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

(Inammissibile, limitatamente al capoverso comma 4-bis)

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni;

all'articolo 5, comma 2, alinea, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 130 milioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

4.5. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni;

all'articolo 5, comma 2, alinea, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 130 milioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.6. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 20 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

4.7. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4.8. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole ed agromeccaniche di cui al Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel

mese di marzo ed aprile dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4.9. Del Barba.

(Inammissibile, limitatamente alle parole « nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali »)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole ed agromeccaniche di cui al Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4.10. Del Barba.

(Inammissibile, limitatamente alle parole « nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali »)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo

per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

3. Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.

4.01. Lai, Barbagallo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.02. Barbagallo, Lai.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

4.03. Barbagallo, Lai.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raf-

finazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le

regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

b) è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 14 a 19.

14. È istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

15. Il contributo di solidarietà di cui al comma 14, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

16. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 15, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4.04. Lai, Barbagallo.

*(Inammissibile, limitatamente
ai commi da 9 a 12)*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le regioni e le province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

2. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario di 250 milioni di euro, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni.

3. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 4, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il con-

tributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 3, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 4, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in

base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

6. Il contributo di solidarietà di cui al comma 3 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà di cui al comma 3, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4.05. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante l'introduzione per l'anno 2026 di un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, nonché dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole im-

prese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo di solidarietà è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le

disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dovuto anche per l'anno 2026, nel limite di 527,4 milioni di euro. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispet-

tivamente entro il 30 giugno 2026. Il contributo di solidarietà di cui alla presente lettera non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

5.3. Lomuti, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 2, lettera a), Allegato 1, Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », sopprimere il Programma 2.6 « Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) quanto a 3,289 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

5.4. Alifano, Gubitoso, Raffa.

Al comma 2, lettera a), Allegato 1, Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », sopprimere il Programma 2.8 « Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istitu-

zioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) quanto a 178 mila euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

5.5. Alifano, Torto, Gubitoso, Raffa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), in videoconferenza, di Barbara Boschetti, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi tecnici di Confabitare, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato e di rappresentanti di Conflavoro PMI, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni

51

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), in videoconferenza, di Barbara Boschetti, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in videoconferenza, di rappre-

sentanti del Centro studi tecnici di Confabitare, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato e di rappresentanti di Conflavoro PMI, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.30 alle 16.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ceramica mediterranea S.p.A., sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A. 53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, di Confcommercio, di Confartigianato imprese e di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), di Confedilizia, di Legacoop e di Federdistribuzione, e delle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici 53

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe De Fanti, sindaco del Comune di Guspini e di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A. 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ceramica mediterranea S.p.A., sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, di Confcommercio, di Con-

fartigianato imprese e di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), di Confedilizia, di Legacoop e di Federdistribuzione, e delle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe De Fanti, sindaco del Comune di Guspini e di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
ERRATA CORRIGE	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 672 del 29 aprile

2026, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 244, nella prima colonna, alla riga cinquantaduesima, alla seconda colonna, alle righe terza, decima, sedicesima, ventiduesima, venticinquesima, ventinovesima, trentacinquesima, quarantaduesima, nonché a pagina 245, alla prima riga, le parole: « allegato 4 » sono sostituite dalle seguenti: « allegato 5 »;

a pagina 256 è inserito, in fine, dopo l'allegato 4, il seguente allegato:

ALLEGATO 5

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 CNEL.

RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate al contemperamento dei tempi di vita e di lavoro.

1.27 (Nuova formulazione). Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure finalizzate ad incentivare l'uso degli strumenti di welfare integrativo previsti nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

1.28 (Nuova formulazione). Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare l'effettiva e sostanziale applicazione dei principi della presente legge, le iniziative di cui al comma 2 sono adottate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, definiti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 3, con particolare riferimento agli aspetti del benessere lavorativo, della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

1.31 (Nuova formulazione). Tenerini.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative *aggiungere le seguenti:* a livello nazionale.

1.33 (Nuova formulazione). Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alle persone con disabilità, garantendo l'accomodamento ragionevole previsto dalla normativa vigente.

1.36 (Nuova formulazione). Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) welfare integrativo.

1.37 (Nuova formulazione). Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

***1.38** (Nuova formulazione). Carotenuto, Tucci, Aiello, Barzotti.

***1.39** (Nuova formulazione). Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le iniziative di cui alla presente legge sono adottate su base volontaria. Le imprese che vi aderiscono possono accedere in via prioritaria, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli strumenti di incentivazione del *welfare* aziendale e alle altre misure di agevolazione già previste dalla normativa vigente.

1.45 (Nuova formulazione). Tenerini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui alla presente legge, il monitoraggio dei contratti collettivi è assicurato attraverso l'integrazione tra le banche di dati in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fermo restando l'obbligo di deposito telematico previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

1.49 (Nuova formulazione). Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) misure di valorizzazione economica e di welfare aziendale, collegate ai risultati organizzativi e produttivi conseguiti.

1.02 (Nuova formulazione). Tenerini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, avvocato Francesco Paolicelli, in merito all'utilizzo dei finanziamenti da parte della Regione destinati al contrasto della <i>Xylella fastidiosa</i>	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
AVVERTENZA	57

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

Audizione informale dell'Assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, avvocato Francesco Paolicelli, in merito all'utilizzo dei finanziamenti da parte della Regione destinati al contrasto della *Xylella fastidiosa*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti di Federippodromi e, in videoconferenza, dell'Unione nazionale ippodromi (UNI), di Coordinamento ippodromi, dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (ANACT), dell'Associazione nazionale allevatori cavallo purosangue (ANAC), del Consorzio tutela del Palio e del Comitato amici del Palio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	59
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	59
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	59

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	76
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	78

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 102 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato</i>)	79
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni	

in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. COM(2026) 1030 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	63
ALLEGATO 5 (Documento approvato)	81
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 (« regolamento sulla cibersicurezza 2 »). COM(2026) 11 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla (proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2). COM(2026) 13 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	63
ALLEGATO 6 (Documento approvato)	83
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali). COM(2026) 16 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110. COM(2026) 100 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. ». COM(2026) 321 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione

per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 19.25.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo elaborato dalla Commissione Giustizia e trasmesso per i pareri, reca misure in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Sottolinea che la proposta trae origine da una iniziativa legislativa dell'onorevole Costa, Presidente del suo gruppo parlamentare.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente che esso introduce nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha adeguato l'ordinamento nazionale al regolamento unionale 2016/679 meglio noto come «GDPR» («*General Data Protection Regulation*»), un nuovo articolo 144-ter rubricato «Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante».

Nel nuovo articolo, il comma 1 attribuisce alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il diritto di ottenere – da parte del direttore o del responsabile della testata di informazione che abbia diffuso notizie del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento – che sia data pubblicità, senza oneri per il

richiedente, dei provvedimenti allo stesso favorevoli, con rilievo adeguato a quello già impiegato per le precedenti notizie.

Il comma 2 del nuovo articolo prevede che, in caso di inadempimento, l'interessato possa rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che, entro cinque giorni, può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole per l'indagato o per l'imputato.

Per valutare correttamente come la proposta di legge in esame si accordi con i principi del quadro normativo unionale in materia, rammenta che la disciplina sui dati personali, recata dal predetto regolamento, ha come oggetto quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 1, paragrafo 2) e che, fra i principi in materia di trattamento dei dati personali, viene ad evidenza specialmente quello dell'esattezza, in base al quale i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettera d)).

Non rinvenendo dunque disposizioni contrarie con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con il regolamento 2016/679, del quale, semmai, il presente provvedimento costituisce una migliore attuazione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per la documentazione predisposta a supporto dell'esame del provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense.

Sottolinea che si tratta di un disegno di legge dal contenuto molto ampio: e dunque si limiterà a considerare i profili di competenza della XIV Commissione, rinviando per gli opportuni approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Rileva innanzitutto che l'articolo 2, recante i principi e i criteri direttivi ai fini dell'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, al comma 1, lettera *a*), numero 3), estende l'individuazione delle materie riservate in via esclusiva alla professione forense, rispetto alla formulazione dell'articolo 2, comma 5, della vigente legge forense, che indica l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali: la delega in esame infatti precisa maggiormente l'estensione degli ambiti riservati, includendovi la negoziazione assistita, la mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché l'attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connessa all'attività giurisdizionale.

Per quanto concerne la compatibilità di questo criterio di delega rispetto al diritto dell'Unione europea, evidenzia che la riserva, da parte degli Stati, di determinate attività agli avvocati è già stata, da lungo tempo, oggetto della disciplina della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati. Più di recente, anche la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (nota come « direttiva *Bolkestein* »), ha incluso le attività di avvocato fra quelle per le quali gli Stati membri possono derogare agli obblighi e ai divieti concernenti la

libera prestazione di servizi (articolo 17, paragrafo 1, punto 4): come ricorda anche l'analisi tecnico-normativa che corredata il disegno di legge in esame, il considerando n. 88 della medesima direttiva *Bolkestein* chiarisce che: « La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati. » Sulla base degli elementi diffusamente richiamati, sottolinea come risulti evidente che le previsioni del disegno di legge in esame concernenti le attività riservate in via esclusiva alla professione forense non presentino profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

La lettera *l*) del medesimo comma, riferita all'attività professionale espletata da un avvocato, a fronte della percezione di un compenso, nei confronti di determinati soggetti, ossia un altro avvocato, un'associazione tra avvocati, una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica oppure una società tra avvocati, vincola espressamente il legislatore delegato a rispettare i principi dell'Unione europea in materia di lavoro.

Precisi criteri di delega sono altresì previsti dalla lettera *v*) per la riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale.

Alla luce di quanto sopra, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica

Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

C. 2850 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2850, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.

Come si ricava dalla relazione tecnica, evidenzia che l'Accordo in parola, volto a incrementare le relazioni culturali tra i due Paesi, costituisce un quadro normativo basilare e uno strumento d'incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione.

Per quanto attiene alle disposizioni dell'Accordo di maggiore rilievo per le competenze della XIV Commissione, rinviando per gli opportuni approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala innanzitutto che l'articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

L'articolo 9 regola le agevolazioni per la creazione delle coproduzioni, con particolare riferimento all'ingresso del personale tecnico e artistico e all'importazione ed esportazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione e alla commercializzazione delle coproduzioni. Tali agevolazioni, già presenti in simili Accordi internazionali nel settore per favorire lo sviluppo delle coproduzioni, sono concesse nel rispetto della normativa in

vigore in ciascuna delle Parti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, del diritto dell'Unione europea.

Osserva che ulteriori disposizioni rilevanti sono contenute nell'articolo 17, il quale, al primo paragrafo, richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione europea. Il secondo paragrafo dell'articolo stabilisce che ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte, impegnandosi a non trasferirli a terzi e a non trattarli in modo incompatibile con gli scopi del presente Accordo, senza il previo consenso di entrambe le Parti. In relazione a questo aspetto, l'analisi tecnico-normativa precisa che « In attuazione dell'Accordo *de quo*, si procederà a occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 17, co. 2 dell'Accordo stesso. I trasferimenti dei predetti dati personali dall'Italia alla Cina saranno effettuati senza la previa acquisizione di garanzie adeguate previste dall'art. 45 del Regolamento (UE) 2016/679 [...], ricorrendo la deroga per importanti motivi di interesse pubblico, di cui all'articolo 49, par. 1, lettera *d*), del GDPR. Si segnala, infine, la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'articolo 49, par. 1, lettera *a*), del GDPR ».

In conclusione, rivolgendo un ringraziamento agli Uffici per la proficua collaborazione, alla luce della disamina svolta, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 19.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 19.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2026) 102 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 4*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

COM(2026) 1030 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 5*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 (« regolamento sulla cibersicurezza 2 »).

COM(2026) 11 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla (proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2).

COM(2026) 13 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, on. Ambrosi, formula una proposta di documento (*vedi allegato 6*), di cui illustra i contenuti.

Piero DE LUCA (PD-IDP), preliminarmente rivolgendo i sensi di apprezzamento al relatore per l'articolata attività istruttoria svolta, dichiara di condividere le finalità del nuovo quadro giuridico europeo, segnatamente per quanto attiene al potenziamento della direttiva NIS2, al contrasto della criminalità informatica e al complessivo innalzamento dei livelli di cibersicurezza. Esprime, tuttavia, un orientamento critico in ordine alle valutazioni formulate dal relatore nella proposta di documento e annuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, nel ringraziare gli Uffici per il qualificato supporto tecnico e la proficua collaborazione prestata nella definizione dei contenuti dei provvedimenti in esame, evidenzia come l'attività di redazione particolarmente impegnativa abbia debitamente recepito le

osservazioni trasmesse dal Governo, nonché i rilievi formulati dall'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN).

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) rinnova l'apprezzamento per l'accurato lavoro svolto dagli Uffici nella predisposizione del corredo documentale a supporto dei lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali).

COM(2026) 16 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento sulle reti digitali interviene in un settore strategico per lo sviluppo economico e tecnologico dell'Unione, mirando a semplificare e armonizzare il quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, adeguandolo all'evoluzione del contesto economico e tecnologico.

L'obiettivo è favorire l'integrazione del mercato unico, promuovere condizioni più favorevoli agli investimenti e rafforzare la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture digitali.

L'intervento s'inserisce nel quadro delle priorità dell'Unione in materia di competitività e sovranità digitale e si caratterizza per un significativo sforzo di razionalizzazione della normativa settoriale attualmente in vigore in materia di telecomunicazioni. In particolare, la proposta accorpa e sostituisce una pluralità di atti normativi

esistenti, tra cui il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il regolamento istitutivo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la disciplina relativa alla politica dello spettro radio, integrando altresì parti rilevanti della normativa sull'accesso a Internet aperto e incidendo su altri strumenti, come la direttiva *e-privacy*.

Nel suo complesso, il DNA (« *Digital Networks Act* ») persegue l'obiettivo di costruire un quadro normativo più coerente e uniforme, capace di sostenere la transizione verso reti digitali ad alte prestazioni, assicurando al contempo elevati livelli di sicurezza, continuità operativa e tutela degli utenti.

Osserva che la proposta si colloca nel quadro del programma strategico per il decennio digitale 2030, che prevede, tra l'altro, la diffusione universale della connettività a banda larga ad altissima capacità e del 5G. Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, i dati disponibili evidenziano come l'Unione sia ancora lontana dal conseguimento di tali obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la diffusione delle infrastrutture in fibra e delle reti 5G avanzate.

Precisa come permane, inoltre, una significativa frammentazione normativa derivante dall'attuazione del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che ha dato luogo a un mosaico di discipline nazionali differenziate, con effetti negativi sulla prevedibilità regolatoria e sugli investimenti transfrontalieri. In tale contesto, ricorda che la Commissione europea ha ritenuto necessario un intervento di riforma volto a modernizzare il quadro giuridico, favorire economie di scala e rafforzare la competitività dell'Unione nel contesto globale.

L'intervento risponde altresì all'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, assicurando infrastrutture digitali resilienti e in grado di sostenere le funzioni essenziali della società e dell'economia, anche in situazioni di crisi.

Evidenzia che la valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione europea ha preso in esame diverse opzioni strategiche

in relazione a quattro ambiti principali: la transizione dalle reti in rame alla fibra, la gestione dello spettro radio, il regime autorizzatorio e la *governance* del settore.

Sottolinea che la scelta finale riflette, secondo la Commissione europea, un approccio intermedio tra esigenze di armonizzazione e mantenimento di margini di intervento nazionale. Le opzioni prescelte mirano a rafforzare la coerenza del quadro regolatorio, favorire gli investimenti e ridurre gli oneri amministrativi, pur lasciando agli Stati membri un ruolo significativo nell'attuazione di alcune misure.

In base alle stime della Commissione europea, l'attuazione della proposta dovrebbe generare effetti positivi rilevanti in termini di crescita economica, innovazione e sostenibilità ambientale, a fronte di un incremento contenuto dei costi amministrativi per le imprese.

Fa presente che la proposta interviene lungo alcune direttrici fondamentali, riconducibili alla semplificazione del quadro normativo, al rafforzamento del mercato unico, alla gestione coordinata dello spettro radio e al potenziamento della *governance* europea del settore.

In primo luogo, la proposta stabilisce un percorso obbligatorio di dismissione delle reti in rame a favore della fibra ottica. Entro il 31 dicembre 2035, gli Stati membri saranno tenuti a imporre la transizione alla fibra ottica e la disattivazione della rete in rame nelle aree in cui siano soddisfatte cumulativamente le due seguenti condizioni di sostenibilità: almeno il 95% di copertura in fibra ottica nella zona designata e disponibilità di servizi di connettività al dettaglio a prezzi accessibili e di qualità analoga per gli utenti finali che si affidano a servizi basati sul rame. Nella fase successiva, tali condizioni non saranno più rilevanti e gli Stati membri saranno tenuti a imporre lo spegnimento in tutte le restanti aree in cui è previsto lo spegnimento del rame, ad eccezione delle aree in cui la diffusione della fibra non è economicamente sostenibile e non è disponibile una soluzione di connettività adeguata in grado di sostituire i servizi basati sul rame. A tutela dei consumatori, gli Stati do-

vranno garantire un'informazione adeguata sulle tempistiche e sulle alternative disponibili.

La proposta rafforza inoltre il coordinamento europeo nella gestione dello spettro radio, oggi frammentato tra i vari Stati membri. I diritti d'uso dello spettro saranno concessi per durata illimitata come regola generale, con revisioni periodiche e possibilità di revoca immediata in caso di gravi violazioni. Dove si optasse per licenze a tempo determinato, la durata minima sarà di 40 anni per le bande armonizzate. La Commissione europea adotterà una strategia europea con *roadmap* vincolanti e disporrà di un potere di veto sulle misure nazionali ritenute problematiche. Viene inoltre promosso il principio «usalo o condividilo» per favorire la condivisione dello spettro.

Ricorda che viene altresì introdotto un regime centralizzato di autorizzazione per le reti e i servizi satellitari, sostituendo l'attuale frammentazione di 27 procedure nazionali. Gli operatori notificheranno alla Commissione europea l'intenzione di operare in più Stati membri e riceveranno un'autorizzazione valida in tutta l'Unione, senza necessità di ulteriori permessi nazionali. In caso di violazioni, la Commissione europea potrà sospendere o revocare l'autorizzazione e comminare sanzioni fino al 5 per cento del fatturato globale annuo.

Si istituisce altresì un quadro dedicato alla resilienza e alla preparazione delle reti di comunicazione elettronica, con l'obiettivo di prevenire e rispondere a incidenti e attacchi informatici, garantendo la continuità operativa anche durante crisi maggiori o catastrofi naturali. Nuovi requisiti in materia di cibersicurezza e resilienza delle reti di telecomunicazione sono previsti per le catene di fornitura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in collegamento con la proposta di revisione dell'atto sulla cibersicurezza, recentemente esaminato dalla XIV Commissione.

Infine, viene significativamente potenziata l'architettura di *governance*, attraverso il rafforzamento del ruolo del BEREC e la creazione di nuove strutture di

coordinamento, con l'obiettivo di garantire un'applicazione più uniforme delle norme e una maggiore integrazione del mercato.

Venendo all'inquadramento giuridico della proposta legislativa in esame, osserva che, sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea la proposta appare giustificata nella misura in cui mira a superare la frammentazione normativa in un settore caratterizzato da una forte dimensione transfrontaliera. Tuttavia, emergono alcuni profili che richiedono un attento bilanciamento. In particolare, le disposizioni in materia di gestione dello spettro radio, sicurezza delle reti e *governance* incidono su ambiti nei quali gli Stati membri rivendicano tradizionalmente competenze rilevanti, anche in relazione a esigenze di sicurezza nazionale e organizzazione amministrativa.

Rispetto al principio di proporzionalità, la Commissione europea afferma che la proposta rispetta il principio in quanto le misure prospettate si limitano – mantenendo le parti più efficaci del quadro normativo esistente – ad eliminare le strozzature del mercato unico e semplificare il regime autorizzativo generale. Nel complesso, la proporzionalità dell'intervento appare sostenuta anche dalla previsione di margini di attuazione nazionale, sebbene alcune disposizioni – in particolare in materia di spettro e *governance* – comportino un significativo rafforzamento del livello di integrazione europea.

La Commissione europea ritiene di adottare un regolamento poiché, prevedendo diritti e obblighi specifici ed essendo direttamente applicabile, è lo strumento giuridico in grado di armonizzare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche rimuovendo le barriere al mercato unico. Riferisce inoltre che l'esperienza acquisita in relazione al codice delle comunicazioni elettroniche dell'UE, adottato sotto forma di direttiva, abbia dimostrato la mancata tempestività nel recepimento da parte degli Stati membri, che ha generato in diversi casi un eccesso di regolamentazione e ha impedito alle imprese di operare con facilità a livello transfrontaliero.

Le prime discussioni in sede di Consiglio evidenziano un generale sostegno all'iniziativa, in particolare per quanto concerne la necessità di rafforzare gli investimenti nel settore e ridurre la frammentazione regolamentare. Tale orientamento favorevole si accompagna tuttavia a diffuse richieste di preservare adeguati margini di flessibilità nazionale, soprattutto in relazione agli ambiti più sensibili sotto il profilo della sovranità.

In questo contesto, il Governo italiano ha espresso un sostegno di principio alla proposta, sottolineando al contempo come lo strumento della direttiva appaia maggiormente idoneo a garantire un equilibrio tra armonizzazione e adattabilità alle specificità nazionali. È stata inoltre richiamata l'esigenza di tenere conto delle peculiarità degli Stati membri in materia di gestione dello spettro radio, sicurezza nazionale ed intercettazioni legali, nonché di evitare distorsioni nel processo di transizione verso le reti in fibra ottica.

Analoghe preoccupazioni sono state espresse da diversi Stati membri, che hanno evidenziato il rischio di un'eccessiva armonizzazione in un settore caratterizzato da rilevanti implicazioni nazionali, in particolare sotto il profilo della sicurezza e della *governance* regolatoria.

Anche nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026, il Governo ha incluso tra le priorità nazionali nel corso del negoziato la continuità, ove possibile, con il quadro giuridico attuale anche sotto il profilo dello strumento normativo, privilegiando il ricorso alla direttiva anziché al regolamento, anche al fine di preservare margini di flessibilità nazionale.

Rileva che l'esame delle proposte risulta avviato da parte dei Parlamenti di Lettonia, Finlandia e Svezia, dal Senato ceco e romeno e dal Bundesrat tedesco.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 16 giugno prossimo e considerata la necessità di valutare approfonditamente le misure prospettate, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni o l'acquisizione di memorie di

soggetti istituzionali e di operatori qualificati.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110.

COM(2026) 100 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di regolamento in esame introduce una serie di misure finalizzate a rafforzare la base industriale dell'Unione, aumentando la domanda di tecnologie e prodotti di fabbricazione europea a basse emissioni di carbonio e garantendo la resilienza delle catene di approvvigionamento, in un contesto di crescente concorrenza, spesso sleale, a livello mondiale e di forte dipendenza in settori strategici da fornitori di Paesi terzi.

Si tratta di una delle iniziative più attese tra quelle annunciate dalla Commissione europea per rilanciare la competitività europea, fortemente attesa da numerosi comparti dell'industria manifatturiera che, come tiene a sottolineare, impiega più di 30 milioni di persone e genera quasi 2,5 miliardi di euro di valore aggiunto, risultando il settore più importante dell'economia dell'UE per il suo contributo all'occupazione e al valore aggiunto.

Evidente è la vocazione manifatturiera di molti Paesi europei, a cominciare da Germania, Francia e Italia, con l'Italia che ha un ruolo rilevante nel contesto internazionale dato che l'industria manifatturiera italiana è l'ottava al mondo e la seconda in

Europa per dimensioni e genera il 15 per cento del PIL italiano.

La quota del settore manifatturiero sul PIL dell'UE è tuttavia diminuita dal 20,8 per cento (17,4 per cento se si considera l'UE a 27) del 2000 all'attuale 14,3 per cento e la manifatturiera europea è sotto pressione per una serie di fattori concomitanti che ne stanno minando la capacità produttiva e commerciale – e il discorso può estendersi purtroppo a tutto il sistema industriale europeo nel suo complesso: è cresciuta la concorrenza di altri Paesi, soprattutto della Cina, e diverse attività ad alta intensità di lavoro sono state delocalizzate in Paesi con un costo del lavoro inferiore. L'industria europea fronteggia poi altre sfide. Ne cita alcune particolarmente importanti: il costo elevato dell'energia, uno dei principali fattori di svantaggio competitivo dell'industria europea rispetto ai concorrenti globali, la tensione tra decarbonizzazione e competitività, che ha portato negli anni scorsi l'Europa a perseguire ambiziosi obiettivi climatici a scapito della base produttiva, la dipendenza da catene di approvvigionamento extraeuropee, anche per le materie prime, che espone l'industria europea a rischi considerevoli, e la carenza di investimenti.

Ciò considerato, l'intervento della Commissione europea ha l'obiettivo di portare la quota dell'industria manifatturiera sul PIL dell'UE almeno al 20 per cento entro il 2035.

I settori industriali manifatturieri interessati dalla proposta – determinate industrie ad alta intensità energetica, la produzione di alcune tecnologie a zero emissioni nette e l'industria automobilistica – non rappresentano però tutta la produzione manifatturiera dell'UE, ma solo una quota limitata, equivalente a circa il 15 per cento. Svolgono tuttavia un ruolo strategico in quanto fornitori a monte e motori degli ecosistemi industriali a valle, tra cui costruzioni, mobilità, energia, spazio e difesa. La valutazione d'impatto della Commissione europea contiene una loro analisi approfondita sottolineando che alcuni settori industriali dell'UE (alluminio, cemento, ceramica, chimica, plastica, vetro, carta e

cellulosa, raffinazione di petrolio e gas e acciaio) hanno processi produttivi caratterizzati da un alto consumo energetico e da un'intensità di emissioni elevata e difficile da ridurre, che rende la decarbonizzazione costosa e complessa e rende essenziali investimenti di ragguardevole entità. Le industrie ad alta intensità energetica rappresentano il 22 per cento delle emissioni totali di gas serra dell'UE, più di tre quarti di tutte le emissioni industriali. I settori dell'acciaio e del cemento sono i principali responsabili delle emissioni, poi l'industria chimica.

Sono settori, specifica la Commissione europea, che hanno perso una quota significativa del mercato dell'UE nell'ultimo decennio. A decorrere dal 2021 i loro volumi di produzione sono diminuiti di più rispetto ad altri settori manifatturieri; i divari in termini di costi con altre regioni del mondo si sono ampliati e le quote delle importazioni sono aumentate, in particolare per i metalli di base e i prodotti chimici; i tassi di utilizzo degli impianti rimangono a livelli insostenibilmente bassi. In sostanza la decarbonizzazione non procede a ritmi abbastanza rapidi per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE.

Ritiene come questa premessa fosse d'obbligo per contestualizzare la normativa in esame e sottolinearne la grande rilevanza e strategicità e quindi l'esigenza, per la XIV Commissione, di procedere a un suo esame attento e approfondito, che coinvolga il Governo — anche perché ancora non è pervenuta la relazione tecnica ai sensi della legge n. 234 del 2012 —, Confindustria e i rappresentanti e i portatori di interessi dei settori coinvolti.

I negoziati sulla proposta sono già iniziati e, come era prevedibile, non mancano le divergenze tra le delegazioni, come ha confermato anche il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Séjourné durante l'audizione di qualche settimana fa.

Illustra innanzitutto le principali misure della proposta e i loro possibili effetti, stimati dalla valutazione d'impatto della Commissione europea, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio per i

Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti.

Anzitutto, come anticipato, la Commissione fissa un obiettivo di industrializzazione secondo il quale l'Unione e gli Stati membri devono adoperarsi affinché, entro il 2035, l'industria manifatturiera dell'Unione rappresenti almeno il 20 per cento del PIL dell'UE.

La proposta introduce poi disposizioni mirate a razionalizzare e digitalizzare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione industriale nonché misure sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e i progetti dell'industria a zero emissioni nette. In particolare, l'articolo 4 prevede che gli Stati membri istituiscano un punto di accesso unico a livello nazionale per la presentazione della domanda unica per i progetti di produzione industriale mentre l'articolo 5 che istituiscano una procedura unica di rilascio delle autorizzazioni, designando altresì un'autorità competente per coordinare la procedura.

Punto cruciale e problematico della proposta è sicuramente la previsione di preferenze «*Made in EU*» e a basse emissioni di carbonio per obbligare le imprese che operano in settori strategici a realizzare una parte della loro produzione nell'UE o ad approvvigionarsi di componenti locali quando operano tramite appalti pubblici e regimi di sostegno pubblico e favorire la diffusione sul mercato di prodotti puliti. In particolare, si stabiliscono requisiti in materia di basse emissioni di carbonio per l'acciaio e requisiti di origine Ue e di basse emissioni di carbonio per il calcestruzzo, la malta e l'alluminio utilizzati in specifici settori a valle, vale a dire gli edifici, le infrastrutture e i trasporti, nonché requisiti relativi all'origine Ue per i veicoli. L'articolo 7 chiarisce cosa si intende per contenuto di origine Ue, mentre gli articoli 8 e 9 prevedono quali contenuti saranno considerati di origine Ue in relazione agli appalti pubblici e alle altre forme di intervento pubblico. L'articolo 12 prevede invece che gli Stati membri debbano concepire i regimi di sostegno pubblico diversi dagli appalti pub-

blici in modo da contribuire all'obiettivo di rafforzare le catene del valore industriali dell'Unione mediante i requisiti di origine Ue e/o i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio. Altre disposizioni importanti riguardano i veicoli.

La Commissione europea prospetta altresì misure per l'imposizione di condizioni agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti. In particolare l'articolo 17 stabilisce che la proposta si applica agli IED di valore superiore a 100 milioni di euro in alcuni settori manifatturieri strategici emergenti, se oltre il 40 per cento della capacità di produzione globale è detenuta dal Paese terzo di cui l'investitore estero è un cittadino o un'impresa. L'articolo 18 prevede che gli Stati membri designino un'autorità competente preposta all'esame degli IED che potrà approvare solo quelli effettuati direttamente da investitori esteri che soddisfano almeno 4 di 6 condizioni fissate dal regolamento.

Gli articoli 20 e 21 stabiliscono le disposizioni concernenti l'esame e l'approvazione degli investimenti da parte di Stati membri e Commissione europea. Le autorità competenti designate dagli Stati membri saranno responsabili dell'esame e del monitoraggio del rispetto di tali condizioni mentre la Commissione europea svolgerà un ruolo di coordinamento.

In merito, ritiene che sia opportuno acquisire chiarimenti, anche dal Governo, sul rapporto che intercorrerebbe tra queste disposizioni e la riforma in corso del quadro relativo al controllo degli investimenti esteri nell'UE.

Infine, l'articolo 22 prevede che le autorità competenti continuino a monitorare periodicamente gli IED per garantire che continuino a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 18 nonché la possibilità per le autorità stesse di stabilire sanzioni pecuniarie in caso di violazioni, mentre l'articolo 23 reca disposizioni sul monitoraggio della Commissione europea della capacità di produzione globale in ciascuno dei settori strategici emergenti. Anche la Commissione europea potrà irrogare sanzioni se l'investitore estero fornisce informazioni

false o fuorvianti nella propria notifica o non fornisce le informazioni necessarie.

La proposta stabilisce anche i criteri per la designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale da parte degli Stati membri. In particolare l'articolo 25 stabilisce che gli Stati membri dovranno designare almeno una zona di accelerazione della produzione industriale sul proprio territorio al fine di raggruppare i progetti di produzione industriale relativi a uno o più dei settori strategici elencati nell'allegato I. Per ciascuna zona di accelerazione della produzione industriale designata, gli Stati membri dovranno preparare e rilasciare, previa valutazione, anche ambientale, un'autorizzazione di base complessiva che autorizza le attività industriali situate all'interno di tale zona.

La Commissione europea prospetta infine modifiche a diversi regolamenti Ue in vigore. Anche in questo caso ne segnala alcune, in estrema sintesi. Si intende anzitutto modificare gli allegati I e II del regolamento SDG («*Single Digital Gateway*») per consentire alle imprese e ai promotori di progetti dell'industria manifatturiera, anche per i progetti transfrontalieri, di trasmettere alle autorità competenti, nell'ambito del processo di concessione dell'autorizzazione, le informazioni indicate nell'allegato I del regolamento SDG, senza incorrere in un onere amministrativo aggiuntivo non necessario. Si introducono poi diverse modifiche al regolamento NZIA («*Net-Zero Industry Act*») in materia di definizioni, durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni, requisiti di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici, requisiti di origine per le procedure di appalto pubblico e requisiti relativi all'origine UE. Modifiche si propongono anche al regolamento CPR («*Construction Products Regulation*») che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Segnala inoltre che la Commissione europea informa di aver consultato i portatori di interessi prima di presentare la proposta. Nel complesso, tra le maggiori sfide per le industrie ad alta intensità energetica sono state evidenziate la mancanza

di energia rinnovabile a prezzi abbastanza accessibili, la concorrenza internazionale sleale, gli elevati costi di capitale e operativi attribuiti alla decarbonizzazione, la scarsa volontà dei settori a valle di pagare un premio verde, la complessità e la lunghezza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la difficoltà di accesso ai finanziamenti per i progetti di decarbonizzazione. Inoltre, è stato espresso generale sostegno in relazione alla creazione di mercati guida, all'introduzione di requisiti di produzione europea e a basse emissioni di carbonio, alla razionalizzazione delle procedure autorizzative e alle disposizioni in materia di investimenti esteri.

Con riferimento alla valutazione di impatto della Commissione europea, ricorda che essa ha stimato vantaggi e costi dell'iniziativa. Nel rinviare anche in questo caso alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per approfondimenti, richiama soltanto alcuni dati: in termini di vantaggi, la Commissione europea prevede un aumento del valore aggiunto lordo per l'industria del cemento e per i settori dell'acciaio e dell'alluminio e per il settore automobilistico dei veicoli elettrici. Le industrie manifatturiere beneficerebbero poi di risparmi in termini di tempo e costi grazie al rilascio delle autorizzazioni in modalità elettronica, che potrebbero raggiungere i 240 milioni di euro; dovrebbe inoltre aversi una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 30,58 milioni di tonnellate di CO₂ solo nel 2030, pari a circa 3.058 milioni di euro di risparmi. In termini di costi, invece, i settori a valle, subirebbero costi di produzione più elevati a causa delle condizionalità del mercato guida. Inoltre, i requisiti di produzione nell'UE per l'energia solare fotovoltaica e le batterie comporteranno aumenti dei costi per tutti i consumatori stimati a 685 milioni di euro per i veicoli fotovoltaici solari e a 2.338 milioni di euro per i veicoli elettrici a batteria. Le imprese dovranno far fronte anche a costi amministrativi ricorrenti, principalmente per conformarsi alle disposizioni relative ai mercati guida, per un totale di circa 1,2 milioni di euro, potenzialmente compensati dai risparmi derivanti

dalla digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni. Tali costi aggiuntivi diminuiranno a medio termine, in quanto i costi di produzione si ridurranno grazie alle economie di scala e si raggiungerà la parità di costo con i prodotti ad alta intensità di carbonio. L'aumento dei costi per i settori a valle, per quanto minimo, specifica la Commissione europea, sarà avvertito in modo più marcato dalle PMI. Infine, si prevede che le amministrazioni pubbliche sosterranno costi più elevati negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno, unitamente a spese amministrative supplementari per il monitoraggio, le comunicazioni e la conformità.

Ciò detto, rileva che la valutazione contiene una precisazione importante, ossia che alcune misure della proposta si discostano dall'opzione strategica scelta dalla Commissione europea in esito alla valutazione di impatto, opzione che ha costituito anche la base per effettuare l'analisi costi/benefici. In considerazione di ciò, ritiene che l'esame parlamentare dovrà verificare il reale impatto delle misure proposte, in particolare se e quanto le stime della Commissione europea possono ritenersi precise e attendibili. Sarà anche importante valutare, acquisendo l'avviso del Governo e dei rappresentanti del settore, se tali disposizioni siano effettivamente in grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa sulle PMI.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica individuata è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. La Commissione europea individua come base giuridica supplementare anche l'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE, relativo alla politica commerciale comune, in considerazione delle disposizioni della proposta relative agli investimenti esteri diretti.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea giustifica la necessità di un intervento a livello dell'UE considerata la natura transnazionale dei processi di decarbonizzazione industriale e di cambiamento climatico. Inoltre, il persistere dello *status quo* potrebbe pregiudicare le capacità industriali dell'Unione, aumentando le dipendenze strategiche e generando ricadute negative per la sicurezza e l'occupazione. Il valore aggiunto dell'intervento consiste nell'adozione di un approccio coordinato a livello Ue che consenta di evitare il rischio di aggravare il funzionamento e la frammentazione del mercato unico. Pertanto, sottolinea che l'intervento si concentra, secondo la Commissione europea, nei settori strategici in cui l'UE può apportare un maggiore valore aggiunto alla decarbonizzazione e al rafforzamento della competitività.

La Commissione europea ritiene inoltre che la proposta rispetti il principio di proporzionalità poiché le misure prospettate in materia di autorizzazioni e in relazione all'introduzione di requisiti *Made in EU* e a basse emissioni di carbonio consentono di rafforzare la base industriale dell'UE senza generare oneri eccessivi. Inoltre, le condizioni sugli investimenti esteri diretti sono ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di rafforzare il mercato unico, favorendo la creazione di posti di lavoro, la protezione del *know-how* e l'integrazione della catena del valore. Infine, le disposizioni relative alle zone di accelerazione industriale offrirebbero condizioni migliori all'industria manifatturiera dell'UE, lasciando agli Stati membri la responsabilità nella loro individuazione.

Particolare rilevanza ai fini dell'esame svolto in questa sede assume il fatto che la proposta attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa. Si riferisce, tra l'altro, ai poteri delegati concessi alla Commissione europea dall'articolo 16, per introdurre misure sul lato della domanda specificamente per i prodotti dell'industria chimica, modificare gli allegati

II e III per aggiornare i requisiti di origine Ue e/o i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio, dall'articolo 24; per aggiungere settori strategici emergenti all'elenco di quelli soggetti allo screening degli investimenti esteri diretti; dall'articolo 34, per modificare i requisiti di origine Ue per le tecnologie a zero emissioni nette. O, ancora, ai poteri esecutivi assegnati alla stessa dall'articolo 16, per definire la metodologia per calcolare la percentuale di volume di prodotti e componenti originari dell'UE, e dall'articolo 18, per specificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, le modalità per la verifica del rispetto delle condizioni imposte per gli investimenti esteri diretti effettuati direttamente da investitori esteri. Ritiene come occorra in particolare valutare, anche in questo caso acquisendo l'avviso del Governo, se l'ambito e la portata di tali disposizioni sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo e temporale dei poteri delegati o esecutivi.

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria. Come già segnalato, i negoziati in sede di Consiglio registrano già importanti divergenze. Anzitutto, oltre metà degli Stati membri avrebbe posto una riserva di esame a causa della necessità di approfondire le misure proposte. Nel complesso sarebbe emerso un generale consenso sugli obiettivi perseguiti dalla proposta, ma anche perplessità, condivise da molte delegazioni nazionali, sui criteri di preferenza europea e sulle disposizioni relative agli investimenti diretti esteri. Segnala quindi una importante difformità tra le posizioni di Francia e Germania: la Francia avrebbe evidenziato la necessità di impedire che la transizione industriale generi fenomeni di delocalizzazione e osservato come il perimetro geografico del principio di preferenza europea, così come prospettato dalla Commissione europea, appare eccessivamente ampio, e avrebbe proposto l'inclusione di alcuni settori (acciaio, biotecnologie, navale, semicondut-

tori, aerospazio, materie prime critiche) tra quelli coperti dalla proposta. Al contrario la Germania sarebbe soddisfatta della scelta di declinare la preferenza europea più come « *Made with Europe* » rispetto a « *Made in Europe* » e della prospettiva di sviluppare mercati guida per l'acciaio e il cemento.

Osserva che il Governo italiano sta perseguendo una linea equilibrata e assolutamente condivisibile: apprezza l'obiettivo di rafforzare la base industriale europea e di salvaguardare i settori strategici a livello nazionale, riservando al contempo attenzione affinché non si aggiungano nuovi oneri a carico di imprese e pubbliche amministrazioni. In relazione ai requisiti « *Made in EU* », il Governo ha espresso un preliminare sostegno alla loro graduale introduzione negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno pubblico previa conduzione di analisi di impatto per ciascun settore strategico individuato e fermi restando gli obblighi internazionali. Inoltre, secondo il Governo la normativa in esame dovrebbe correttamente inserirsi nel contesto delle altre iniziative a supporto della competitività dell'UE in corso, tra cui le riforme nel settore *automotive*, la revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e del sistema ETS, nonché la definizione degli strumenti di finanziamento della transizione industriale (inclusa quella delle industrie ad alta intensità energetica).

Prima di concludere ricorda che sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame della proposta risulta avviato da parte dei Parlamenti di Lettonia e Svezia, oltre che dal Senato ceco. Nessuna di tali Assemblee ha tuttavia segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 19 giugno 2026, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ha richiamato, di svolgere un ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, di Confindustria e dei portatori di interessi coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. ».

COM(2026) 321 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, on. De Monte, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di regolamento relativa al quadro di diritto societario del 28° regime (« EU Inc. ») costituisce un provvedimento di estrema complessità e delicatezza, in quanto prospetta un cambiamento di paradigma nel settore del diritto societario con l'introduzione di una nuova forma giuridica societaria, la EU Inc., facoltativa, completamente digitale e aperta a tutte le imprese.

In un contesto europeo in cui sono presenti 27 sistemi giuridici diversi e oltre 60 forme societarie nazionali, l'intervento intende offrire alle aziende dell'UE, in particolare alle *start-up* e alle *scale-up*, la possibilità di adottare una entità giuridica riconosciuta in tutta l'Unione, la « EU Inc. » Mira in questo modo ad eliminare gli ostacoli all'espansione transfrontaliera delle imprese, offrendo loro maggiori opportunità e migliori condizioni di sviluppo.

In primo luogo sottolinea come il potenziale innovativo della proposta, che interviene su uno dei « *terrible ten* », cioè i maggiori ostacoli alla creazione di un mercato interno europeo identificati dalla Commissione europea nella strategia per il mercato unico, in particolare sulla difficoltà nella costituzione e nella gestione delle imprese.

Ricorda a proposito l'importanza di intervenire con urgenza per eliminare tali ostacoli interni, considerato che il Fondo monetario internazionale ha stimato che essi equivalgono a tariffe del 45 per cento sulle merci e del 110 per cento sui servizi.

In secondo luogo, rammenta che, rispondendo alle sollecitazioni del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, l'intervento legislativo accoglie alcune raccomandazioni contenute nel rapporto sul futuro della competitività europea di Draghi e nella relazione sul mercato unico di Letta e si inserisce nel contesto delle azioni della Commissione europea volte a sviluppare il mercato interno.

Contestualmente alla proposta, la Commissione europea ha adottato anche una comunicazione in cui identifica alcune misure per completare il 28° regime in altri settori, suggerendo, tra le altre cose, la possibilità di attribuire le controversie relative al diritto societario EU Inc. a una sezione o a un organo giurisdizionale specializzato, in modo da consentire un'applicazione efficace, efficiente e uniforme delle norme.

All'interno di tale contesto, evidenzia che la proposta in esame può quindi rappresentare senz'altro un segnale importante per le imprese dell'Unione, come ritenuto in via preliminare anche dal nostro Governo.

Nel dibattito tra gli Stati membri, la delegazione italiana ha chiesto infatti di mantenere un sufficiente livello di ambizione durante i negoziati, in modo da garantire che l'introduzione di un 28° regime societario costituisca un reale supporto per le imprese che operano nel mercato unico.

Il Governo italiano ha inoltre ricordato la necessità di svolgere un negoziato rapido, in linea con l'obiettivo di giungere all'adozione della proposta entro la fine del 2026 stabilito dalla Istituzioni dell'UE nella tabella di marcia « Un'Europa, un mercato ».

Passa quindi all'illustrazione delle principali misure prospettate, rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea.

La proposta prevede, in estrema sintesi:

una procedura di registrazione entro 48 ore a un costo inferiore a 100 euro per le imprese EU Inc., senza obblighi in materia di capitale sociale minimo;

flessibilità nelle modalità di costituzione dell'impresa EU Inc., che può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, *ex novo* oppure mediante trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali o transfrontaliere;

la previsione di procedure informative semplificate garantendo il principio generale *una tantum*;

processi aziendali digitali per l'intero ciclo di vita dell'impresa EU Inc., incluse le procedure di liquidazione e le operazioni di finanziamento;

procedure di insolvenza semplificate per le *start-up* innovative per facilitare la chiusura delle attività;

l'eliminazione delle formalità che richiedono la presenza fisica e la semplificazione del trasferimento di azioni;

la possibilità di scegliere liberamente in quale Stato membro costituire l'impresa EU Inc.;

il mantenimento delle tutele verso i lavoratori considerato che il diritto del lavoro dell'Unione o nazionale non sarà pregiudicato e continuerà pertanto a disciplinare le imprese EU Inc. al pari di qualsiasi altra impresa costituita ai sensi del diritto societario nazionale;

la facoltà di creare un piano di *stock option* per i dipendenti valido in tutta l'UE prevedendo una tassazione solo sul reddito generato al momento della vendita delle azioni sottostanti.

Proprio in merito a quest'ultimo punto segnala che la proposta non prevede strumenti di armonizzazione in materia fiscale; perciò sarà la normativa nazionale dello Stato membro in cui l'impresa EU Inc. opera a stabilire il trattamento fiscale applicabile.

Osserva che la valutazione di impatto allegata alla proposta ha stimato che le disposizioni sinteticamente richiamate de-

termineranno un risparmio sugli oneri amministrativi pari, su un periodo di 10 anni, a una cifra compresa tra 328 e 440 milioni di euro per le circa 309 mila società che, secondo la Commissione europea, dovrebbero aderire al regime di impresa EU Inc.

Sottolinea inoltre che la valutazione di impatto non riporta una stima puntuale degli oneri a carico delle imprese, ma si limita ad affermare che le società esistenti che sceglieranno di convertirsi in EU Inc. dovranno sopportare costi di adeguamento *una tantum*. Evidenzio pertanto che l'assenza di tale stima impedisce un'adeguata valutazione dell'impatto economico per ognuna delle opzioni strategiche individuate.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la proposta risulta fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo al funzionamento del mercato interno, considerato che le disposizioni prospettate ravvicinano sotto diversi aspetti le normative nazionali che disciplinano il ciclo di vita delle imprese EU Inc.

Nella relazione illustrativa della proposta, la Commissione europea riferisce che le disposizioni in materia fiscale relativa ai piani di *stock option* e quelle che riguardano la partecipazione dei lavoratori sono funzionali al conseguimento dell'obiettivo principale della proposta e che non intendono armonizzare i settori della fiscalità o dei diritti dei lavoratori.

Ricorda in proposito che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito la teoria del centro di gravità per il cumulo delle basi giuridiche, prevedendo che quando un atto dell'Unione persegue una duplice finalità o possiede una duplice componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante mentre l'altra è solo accessoria, l'atto dev'essere basato solo sulla base giuridica richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante, senza dover aggiungere ulteriori fondamenti normativi per le finalità accessorie.

Segnala tuttavia che alcune delegazioni nazionali, tra cui l'Italia, hanno chiesto approfondimenti sulla scelta della base giuridica.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in considerazione delle divergenze riscontrate in materia di diritto societario tra gli ordinamenti nazionali. Pertanto, l'azione legislativa Ue è necessaria per favorire la crescita transfrontaliera delle imprese europee. Sul piano del valore aggiunto, ritiene che solo un intervento a livello dell'UE possa consentire l'istituzione di un quadro giuridico di diritto societario comune in grado di promuovere la competitività salvaguardando al contempo la certezza del diritto.

Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per facilitare la creazione, l'operatività e la crescita delle imprese, in particolare delle *start-up* e delle *scale-up*, nonché migliorare le opportunità di investimento nell'UE.

L'adozione di un regolamento, inoltre, consentirebbe di evitare il rischio di divergenze o distorsioni, nonché di fenomeni di sovra regolamentazione, nell'ambito del recepimento.

Evidenzia che questa scelta andrà tuttavia accuratamente valutata nel corso dell'esame, considerate le forti implicazioni economiche oltre che ordinamentali del provvedimento.

Più in generale, ritiene che le lacune già richiamate nella valutazione di impatto impongano una verifica più approfondita della piena coerenza delle misure prospettate nella proposta sia con riguardo al principio di proporzionalità che a quello di sussidiarietà.

Considera inoltre opportuno, anche nella prospettiva di una applicazione dinamica del principio di sussidiarietà, chiedersi se la decisione di non intervenire sul regime fiscale delle EU Inc, che rimarrebbe quindi sottoposto alle normative nazionali, sia giustificata, oltre che conveniente per l'interesse nazionale italiano.

Segnala che la tassazione rischia infatti di divenire, a fronte di questo nuovo modello societario armonizzato, un fattore decisivo nelle scelte delle imprese interessate in merito al Paese in cui registrare la nuova società.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che il suo esame risulta avviato da parte dei Parlamenti di Svezia e di Finlandia, dal Senato ceco e dalla Camera dei deputati e dal Senato di Romania. Tuttavia, nessuna di tali Assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Considerata la complessità e la rilevanza della proposta, nonché la necessità di approfondire gli aspetti menzionati, ritiene opportuno, d'accordo con l'altra re-

latrice, proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Ricorda infine che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 22 giugno 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.50 alle 19.55.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o prosciogli-
mento. C. 632 e abb.**

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di compe-
tenza, la proposta di legge C. 632 e abb.,
recante modifiche al codice di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di pubblicità delle sentenze di as-
soluzione o proscioglimento, nel testo ela-

borato dalla Commissione Giustizia e tra-
smesso per l'acquisizione dei pareri;

rilevato che il provvedimento non evi-
denza profili di incompatibilità con l'ordi-
namento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2629 e abb. recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;

considerato in particolare che l'articolo 2, recante i principi e i criteri direttivi ai fini dell'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, al comma 1, lettera a), numero 3), prevede che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense estenda e precisi l'individuazione delle materie riservate in via esclusiva alla professione forense, rispetto alla formulazione dell'articolo 2, comma 5, della vigente legge forense;

rilevato che, come evidenziato nell'analisi tecnico-normativa e nella relazione illustrativa, tale previsione appare conforme alla normativa del diritto dell'Unione europea, in particolare al considerando n. 88 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (meglio nota come Di-

rettiva *Bolkestein*), che annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi;

considerato altresì che la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, riferita all'attività professionale espletata da un avvocato nei confronti di determinati soggetti, quali ad esempio un altro avvocato o un'associazione tra avvocati, vincola espressamente il legislatore delegato a rispettare i principi dell'Unione europea in materia di lavoro;

considerato, altresì, che la lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 stabilisce criteri precisi di delega per la riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2850, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, dell'equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo;

l'articolo 9, nel regolare le agevolazioni per l'ingresso del personale tecnico e artistico e l'importazione ed esportazione temporanea delle attrezzature necessarie alla realizzazione e commercializzazione delle coproduzioni, sancisce che tali agevolazioni siano riconosciute in piena conformità con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale vigente;

l'articolo 17, al primo paragrafo, richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione europea, mentre al secondo paragrafo dispone garanzie sulla protezione dei dati personali e che, con riguardo a tale ultimo profilo, come risulta dall'analisi tecnico-normativa, i trasferimenti di dati personali dall'Italia alla Cina saranno effettuati, in termini occasionali e limitati, in assenza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ricorrendo alla deroga per importanti motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera *d*), del medesimo Regolamento ovvero alla deroga basata sul consenso esplicito dell'interessato ai sensi della lettera *a*) del medesimo paragrafo;

valutato che il disegno di legge in esame non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 102 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio – COM (2026)102;

premesso che il quadro normativo unionale comprende la direttiva sulle armi da fuoco e il regolamento (di rifusione) sull'importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, che stabiliscono, rispettivamente, norme minime comuni sull'acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile all'interno dell'UE, nonché l'obbligo di ottenere autorizzazioni all'importazione e all'esportazione per il trasferimento di armi da fuoco attraverso la frontiera dell'UE da e verso Paesi terzi;

condivisi gli obiettivi della proposta, volta a dare piena attuazione all'interno dell'UE del Protocollo ONU, già ratificato dall'UE nel 2014, nonché a rafforzare gli strumenti penali di contrasto al traffico illecito di armi da fuoco;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del TFUE;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

la definizione di una disciplina comune in materia di contrasto al traffico illecito di armi da fuoco risulta necessaria

per dare seguito a livello unionale alla ratifica del Protocollo citato;

la definizione di nucleo minimo di fattispecie di reato comuni, come pure del relativo quadro sanzionatorio, appare necessaria per evitare che le differenze nei livelli sanzionatori tra ordinamenti nazionali siano sfruttate per eludere le norme più rigorose di taluni Stati membri, mediante il ricorso a sistemi giuridici che prevedono pene meno severe;

occorre migliorare le indagini e le azioni penali in tale ambito mediante una maggiore cooperazione transfrontaliera, al fine di ridurre la violenza connessa alle armi da fuoco;

in ordine al valore aggiunto, l'esigenza di garantire un'armonizzazione minima della disciplina penale all'interno dello spazio giuridico europeo non può essere colmata mediante un intervento isolato degli Stati membri, in quanto le fattispecie di reato contemplate nella proposta – in particolare il traffico di armi da fuoco – per loro natura travalicano la dimensione nazionale e richiedono regolamentazione uniforme a livello europeo idonea ad evitare divergenze regolatorie tra Stati membri: solo un intervento a livello dell'UE consente, in particolare, di stabilire soglie sanzionatorie massime comuni, di prevedere l'istituzione di un punto focale nazionale unico per garantire coordinamento strategico e operativo nonché la standardizzazione dei dati, al fine di creare un quadro della minaccia comparabile e affidabile a livello di Unione;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in

quanto le misure proposte tengono conto delle tradizioni nazionali nell'ambito trattato, in particolare nella considerazione riservata al requisito del dolo, specie per il reato di detenzione illecita, quale elemento soggettivo richiesto nelle fattispecie di reato delineate;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. COM(2026) 1030 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi COM(2025)1030 final;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

premesso che:

appaiono condivisibili gli obiettivi di semplificazione del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di accelerazione delle procedure e riduzione degli oneri burocratici superflui;

la proposta appare idonea a chiarire alcune prescrizioni normative e a snellire alcune procedure ritenute eccessivamente gravose per l'industria e per le autorità nazionali degli Stati membri – ed in tal senso risponde alle istanze avanzate da portatori di interessi e Stati membri – nonché a favorire una più ampia disponibilità di prodotti fitosanitari, a beneficio della salute e della resilienza delle colture e della sicurezza dei raccolti, potendo in

ultima analisi contribuire alla stabilità dell'approvvigionamento alimentare;

le numerose modifiche proposte potrebbero tuttavia imporre un maggiore carico di lavoro per le amministrazioni degli Stati membri, mentre alcune potranno dispiacere solo limitati benefici per il settore e altre potrebbero avere un impatto positivo solo nell'arco di qualche anno;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, nonché negli articoli 43, paragrafo 2, sull'attuazione della politica agricola comune, e 192, paragrafo 1, relativo alla politica ambientale, del medesimo Trattato;

osservato che la proposta – come accade ormai per la maggior parte delle proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale europeo – non è accompagnata da una valutazione di impatto, con il risultato di pregiudicare un'approfondita ponderazione degli effetti delle misure prospettate e delle opzioni regolative alternative, in manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto interviene a modificare, prorogare o abrogare disposizioni vigenti che possono essere riviste solo con un atto dell'Unione europea: si osserva tuttavia che le modifiche prospettate in materia di protezione dei dati intervengono anche su modalità di

rilascio delle autorizzazioni nazionali, aspetto che andrebbe mantenuto nella sfera di competenza degli Stati membri;

considerata la proposta solo in parte conforme al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche ivi previste, essendo principalmente volte a raggiungere gli obiettivi dichiarati di semplificazione e riduzione degli oneri, potrebbero tuttavia comportare il rischio di attenuare l'alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente richiesto dall'ordinamento dell'Unione europea e ciò potrebbe risultare in contrasto con il principio di precauzione stabilito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dalla Costituzione italiana, che subordina la libertà di iniziativa economica privata alla tutela della salute umana e dell'ambiente;

ritenuto pertanto opportuno, al fine di meglio contemperarne le finalità con il richiamato principio di precauzione, valutare con attenzione, nel corso dei negoziati interistituzionali, la portata degli effetti di alcune delle disposizioni proposte ed in particolare quelle relative:

all'approvazione a tempo indeterminato delle sostanze per il controllo biologico e dei prodotti che le contengono, prevista dal punto 4 dell'articolo 1, preve-

dendo il mantenimento di revisioni periodiche al fine di rivalutarne la sicurezza alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti;

all'estensione, in assenza di altri mezzi ragionevoli, dei periodi di tolleranza per l'impiego di sostanze non più conformi, prevista dal punto 13 dell'articolo 1;

alla previsione, al punto 3 dell'articolo 1, di deroghe volte a consentire l'approvazione temporanea di una sostanza attiva che non soddisfi i requisiti per la sua autorizzazione al fine di controllare una grave emergenza fitosanitaria: sebbene si preveda che tale impiego sia di durata temporanea, limitato a sostanze non cancerogene, mutagene o persistenti, bioaccumulabili e tossiche e subordinato a misure di mitigazione del rischio, si valuti di integrare tale disposizione con misure di ulteriore tutela della salute umana e dell'ambiente;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 6

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 (« regolamento sulla cibersicurezza 2 »).
COM(2026) 11 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla (proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2). COM(2026) 13 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 (« regolamento sulla cibersicurezza 2 ») (COM(2026) 11) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2] (COM(2026) 13);

considerato il crescente rilievo della cibersicurezza quale componente essenziale dell'autonomia strategica e della sicurezza dell'Unione europea e degli Stati membri;

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame delle proposte;

considerato che la Tabella di marcia « Un'Europa, un mercato unico » del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea prevede l'adozione delle proposte entro la fine del 2026;

premesso che:

la valutazione delle finalità generali del pacchetto è complessivamente positiva, in linea con quanto sostenuto nella relazione del Governo, poiché si inserisce nel più ampio rafforzamento del quadro europeo di cibersicurezza;

tale rafforzamento deve tuttavia garantire un equilibrio tra l'integrazione del mercato interno, da un lato, e la salvaguardia delle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza, dall'altro;

occorre in particolare garantire certezza giuridica, chiarezza nella *governance* e una netta delimitazione delle responsabilità operative tra livello nazionale e unionale;

le proposte risultano di particolare urgenza alla luce del contesto geopolitico e tecnologico caratterizzato da un aumento della frequenza e della sofisticazione degli attacchi *cyber*;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è

correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritenute le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto necessarie a regolare settori nei quali l'intervento a livello nazionale risulta insufficiente e poiché presentano un chiaro valore aggiunto, considerata la natura prettamente transfrontaliera della ciber sicurezza; permangono tuttavia specifici ambiti nei quali le misure prospettate dalle proposte in esame rischiano di risultare eccessivamente invasive rispetto al livello nazionale, con particolare riferimento alla dimensione operativa ed alla *governance* del sistema; in particolare, si rileva che:

per quanto riguarda la proposta di regolamento:

pur essendo condivisibile in via generale il rafforzamento delle capacità di ENISA in termini di risorse umane e finanziarie, l'attribuzione all'Agenzia di funzioni operative, ai sensi degli articoli da 10 a 16, potrebbe determinare un'alterazione dell'equilibrio tra le autorità competenti a livello unionale e nazionale, nonché elementi d'incertezza nella gestione operativa degli incidenti;

la possibilità per la Commissione europea di adottare sistemi europei di certificazione della ciber sicurezza anche senza il parere favorevole delle autorità nazionali, come previsto dall'articolo 74, potrebbe ridurre il contributo decisionale degli Stati membri in un ambito strettamente connesso alla sicurezza nazionale e alla resilienza delle infrastrutture critiche;

nonostante si riconosca l'opportunità d'istituire un quadro europeo minimo armonizzato per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento del mercato unico dell'UE, il trasferimento dal livello nazionale a quello europeo di funzioni strategiche, soprattutto in relazione alle tecnologie TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), di cui alle disposizioni del Titolo IV, rischia di limitare la capacità degli Stati membri di effettuare valutazioni autonome su profili tecnici, economici e di sicurezza nazionale;

il riconoscimento alla Commissione europea della facoltà di definire, tramite atti di esecuzione, una lista di fornitori considerati ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 104, postulerebbe la fissazione nel regolamento di criteri tecnici, trasparenti e verificabili, al fine di evitare valutazioni discrezionali suscettibili di incidere sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza;

per quanto riguarda la proposta di direttiva:

il vigente obbligo di garantire l'applicazione integrale della direttiva NIS 2 anche a soggetti che non saranno più coinvolti ai sensi della medesima proposta potrebbe determinare effetti distorsivi nel mercato interno, penalizzando gli Stati membri, tra i quali l'Italia, che hanno già adempiuto integralmente agli obblighi di recepimento della direttiva;

considerata la proposta di regolamento solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità in quanto:

l'approccio nei confronti dei cosiddetti « fornitori ad alto rischio » rischia di introdurre una forma di discriminazione nel mercato digitale europeo, poiché le valutazioni sulla nazionalità, sulla struttura proprietaria, sul Paese di origine o su esposizioni a « influenze » potrebbero risultare non pienamente ancorate a criteri tecnici oggettivi, con il rischio di introdurre elementi di discriminazione nel mercato digitale europeo;

l'eventuale esclusione di un fornitore ad alto rischio, in assenza di alternative equivalenti sul mercato, potrebbe alterare la concorrenza e determinare una concentrazione artificiale del mercato a favore di un numero ristretto di operatori;

il rilevante impatto economico, peraltro in un orizzonte temporale limitato, potrebbe incidere non solo mediante una svalutazione degli investimenti già effettuati dalle imprese, bensì anche sulla loro capacità di investire in copertura e qualità del servizio;

con specifico riferimento agli obblighi imposti per il settore delle reti di tele-

comunicazione, le tempistiche previste (36 mesi) ai fini della sostituzione dei componenti di fornitori ad alto rischio relativamente alle reti di comunicazione elettronica mobili, di cui all'articolo 110, sono più restrittive rispetto a quelle adottate nel contesto delle disposizioni relative al *golden power*, che peraltro si applicano alla sola componente della rete di accesso radio; inoltre, riguardo alla analoga sostituzione per le reti di comunicazione elettronica fisse e satellitari, si evidenzia l'ampia discrezionalità attribuita alla Commissione europea, che potrebbe generare incertezza giuridica;

di fronte alla difficoltà tecnica di garantire l'assenza totale di vulnerabilità nei prodotti certificati, alcune imprese potrebbero essere obbligate a sostituire apparecchiature ancora funzionanti, determinando un aumento sostanziale degli oneri;

considerata la proposta di direttiva complessivamente conforme al principio di proporzionalità, come sostenuto anche dal Governo, in quanto non prevede misure ulteriori rispetto a quanto necessario a migliorare il quadro normativo vigente; si rilevano tuttavia:

la necessità di esercitare il principio di proporzionalità previsto dall'articolo 21 della direttiva NIS 2, che consente di imporre obblighi più leggeri ai soggetti meno esposti ai rischi o con impatto potenzialmente limitato, invece di operare una completa esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione della direttiva;

l'assenza nella valutazione di impatto che accompagna la proposta di una specifica stima degli effetti di alcune misure previste, quali:

a) l'esclusione dei soggetti attualmente compresi nel campo di applicazione della direttiva NIS 2 e i potenziali costi derivanti da incidenti di cibersicurezza che coinvolgono tali soggetti, che sarebbero sottoposti a obblighi differenziati;

b) le conseguenze sulle attività delle autorità nazionali competenti a vigilare sul rispetto degli obblighi da parte dei

soggetti esclusi, non essendo previste indicazioni per la fase transitoria relativa a tale modifica dell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2;

rilevata inoltre l'esigenza di valutare accuratamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti aspetti, apportando le modifiche appropriate alle proposte originarie:

in riferimento a entrambe le proposte:

la previsione di un raccordo formale e strutturato con gli strumenti di difesa cibernetica nell'ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), al fine di garantire coerenza tra dimensione civile e militare della cibersicurezza e da condurre a un sistema europeo coerente;

per quanto riguarda la proposta di regolamento:

il riconoscimento dei differenti impatti economici sui singoli mercati nazionali, prevedendo adeguati strumenti di supporto finanziario e industriale;

l'introduzione di una clausola generale di salvaguardia che ribadisca il carattere non operativo dell'ENISA, evitando ogni sovrapposizione con le competenze delle autorità nazionali;

la presenza di rigidità applicative che potrebbero penalizzare l'ecosistema industriale nazionale, anche rispetto ai compiti attribuiti all'ENISA, che vanno definiti in coerenza con i meccanismi di raccordo istituzionale già previsti da altri atti normativi europei vigenti in materia di cibersicurezza;

l'introduzione di garanzie procedurali rigorose in merito al trattamento dei dati personali da parte di ENISA nell'esercizio delle attività operative previste dagli articoli 10 e 11;

la limitazione ad una funzione puramente consultiva dell'*helpdesk* dell'ENISA per la preparazione e la risposta agli incidenti di *ransomware*, istituito ai sensi dell'articolo 13, o, in alternativa, l'esplicita precisazione che ENISA non gestisce inci-

denti né accede a dati sensibili degli Stati membri;

il chiarimento delle condizioni d'intervento di ENISA nelle attività formative, di cui all'articolo 14, prevedendo il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti ed introducendo altresì meccanismi di finanziamento adeguati, una programmazione pluriennale e una periodicità definita;

il rafforzamento del ruolo strategico del consiglio di amministrazione di ENISA, di cui all'articolo 25 e seguenti, per garantire maggiore flessibilità nella rappresentanza degli Stati membri e l'introduzione di un principio di rotazione nelle nomine, prevedendo anche la possibilità per il Direttore esecutivo di delegare funzioni all'istituendo Vicedirettore;

il rischio di trasferimento indiretto sulle PMI dei costi derivanti dalla riscossione dei diritti per il mantenimento dei sistemi di certificazione, previsti dall'articolo 47;

la riduzione del distacco obbligatorio, previsto dall'articolo 58 della proposta, da due ad un solo funzionario di collegamento per Stato membro, prevedendo che i costi siano sostenuti dal bilancio di ENISA, limitando le attività di diffusione delle informazioni al solo Stato membro di appartenenza e definendo con chiarezza compiti e responsabilità;

la necessità di evitare che la certificazione europea della cibersecurity si trasformi da strumento volontario, come previsto dall'articolo 71, a requisito obbligatorio, favorendo gli operatori più grandi, che possono sostenere i costi della certificazione, a scapito di PMI e soggetti meno organizzati;

la definizione nel dettaglio delle regole e delle specifiche tecniche per i sistemi di certificazione elaborate da ENISA per garantire la trasparenza dei processi decisionali e il coinvolgimento dei portatori di interesse;

per quanto riguarda la proposta di direttiva:

riconsiderare l'esclusione di taluni soggetti dal campo di applicazione della direttiva NIS 2 in mancanza di una adeguata valutazione dei potenziali costi legati a futuri incidenti cyber, oppure, in alternativa, prevedere misure compensative per i soggetti che hanno già sostenuto investimenti legati alla direttiva NIS 2;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	87
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE:

Audizione di Tatiana Giannone, responsabile nazionale dei Beni Confiscati dell'associazione Libera	88
--	----

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE

Mercoledì 6 maggio 2026.

Audizione di Tatiana Giannone, responsabile nazionale dei Beni Confiscati dell'associazione Libera.

Il comitato II si è riunito dalle 8.35 alle 9.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi (*Svolgimento e conclusione*) .. 89

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 89

AUDIZIONI

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi, accompagnato dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Stefano Pesci.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Stefano PESCI, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e il senatore Roberto Maria Ferdi-

nando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali rispondono Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Stefano PESCI, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.25.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 16.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Audizione di Rosaria Alvaro, Professoressa Ordinaria di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90
Sulla pubblicità dei lavori	90
Comunicazioni del presidente	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Rosaria Alvaro, Professoressa Ordinaria di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Rosaria Alvaro, Professoressa Or-

dinaria di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. Introduce quindi l'audizione.

Rosaria ALVARO, *Professoressa Ordinaria di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Andrea DE MARIA (PD-IDP), ai quali risponde Rosaria ALVARO, *Professoressa Ordinaria di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni

odierne sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 29 aprile 2026, si avvarrà, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Patrizia Paravia, che è cessata dalla sua qualifica di ufficiale di collegamento della Commissione per il suo collocamento in quiescenza a decorrere dal 1° maggio 2026.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Esame della relazione sull'attività svolta riguardo all'evento di Casteldaccia	92

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 17.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame della relazione sull'attività svolta riguardo all'evento di Casteldaccia.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione sull'attività svolta riguardo all'evento di Casteldaccia.

Giovanna IACONO, *relatrice*, procede quindi brevemente all'illustrazione del contenuto della relazione

Interviene Marcello COPPO (FdI), che esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per la proposta di relazione.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato, che sarà inviato al Presidente della Camera e pubblicato come Doc. XXII-bis, n. 6.

La seduta termina alle 17.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	93
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Faenza, Massimo Isola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Cotignola, Federico Settembrini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Faenza, Massimo Isola.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Faenza, Massimo Isola. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Massimo ISOLA, *sindaco di Faenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, Beatriz COLOMBO (FDI) e Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ai quali risponde Massimo ISOLA, *sindaco di Faenza*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Riccardo GRAZIANI, *sindaco di Alfonsine*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, e Beatriz COLOMBO (FDI), ai quali risponde Riccardo GRAZIANI, *sindaco di Alfonsine*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Matteo GIACOMONI, *sindaco di Bagnacavallo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Beatriz COLOMBO (FDI) e Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ai quali risponde Matteo GIACOMONI, *sindaco di Bagnacavallo*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Cotignola, Federico Settembrini.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del sindaco di Cotignola, Federico Settembrini. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Federico SETTEMBRINI, *sindaco di Cotignola*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Beatriz COLOMBO (FDI) e Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ai quali risponde Federico SETTEMBRINI, *sindaco di Cotignola*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'ingegnere Giorgio Graditi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (nomina n. 119)	11
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze, in videoconferenza, ed Elena Bindi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso Università degli Studi di Siena, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	12
---	----

Audizione informale di Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), in videoconferenza, Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi internazionali di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Antonio Floridia, già presidente della Società italiana Studi elettorali, in videoconferenza, e Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	13
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Marco Doglio, Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, sul Programma dettagliato di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112	14
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28

SEDE REFERENTE:

DL 33/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. C. 2890 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	25
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), in videoconferenza, di Barbara Boschetti, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi tecnici di Confabitare, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato e di rappresentanti di Conflavoro PMI, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 2826 Governo e abb. C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni	51
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Ceramica mediterranea S.p.A., sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.	53
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti, di Confcommercio, di Confartigianato imprese e di Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), di Confedilizia, di Legacoop e di Federdistribuzione, e delle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'e-

same del nuovo testo della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici	53
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe De Fanti, sindaco del Comune di Guspini e di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, sulla crisi aziendale della Ceramica mediterranea S.p.A.	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
<i>ERRATA CORRIGE</i>	55
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, avvocato Francesco Paolicelli, in merito all'utilizzo dei finanziamenti da parte della Regione destinati al contrasto della <i>Xylella fastidiosa</i>	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
AVVERTENZA	57
XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	59
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEN), nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	59
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto del programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4)	59
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	76
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto	

a Pechino il 2 febbraio 2026. C. 2850 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	78
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2026) 102 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato</i>)	79
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. COM(2026) 1030 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	63
ALLEGATO 5 (<i>Documento approvato</i>)	81
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 (« regolamento sulla cibersicurezza 2 »). COM(2026) 11 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla (proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2). COM(2026) 13 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	63
ALLEGATO 6 (<i>Documento approvato</i>)	83
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali). COM(2026) 16 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110. COM(2026) 100 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. ». COM(2026) 321 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	87

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE:

Audizione di Tatiana Giannone, responsabile nazionale dei Beni Confiscati dell'associazione Libera	88
--	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	89
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	89
------------------------------------	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
-----------------------------------	----

Audizione di Rosaria Alvaro, Professoressa Ordinaria di Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90
--	----

Sulla pubblicità dei lavori	90
-----------------------------------	----

Comunicazioni del presidente	91
------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
-----------------------------------	----

Esame della relazione sull'attività svolta riguardo all'evento di Casteldaccia	92
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	93
-----------------------------------	----

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Faenza, Massimo Isola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
--	----

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
---	----

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
---	----

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Cotignola, Federico Settembrini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---	----

PAGINA BIANCA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	<i>Pag.</i>	III
---	-------------	-----

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Roma, mercoledì 6 maggio 2026 – Presidenza del presidente Salvatore CAIATA.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazioni del Presidente in vista della riunione della Commissione parlamentare della Dimensione Parlamentare InCE, che si riunirà a Bucarest dal 26 al 27 maggio 2026, e della riunione della Commissione Cultura dell'InCE, che si terrà in Polonia dal 15 al 17 giugno 2026.

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra alla Commissione il programma della riunione

a Bucarest della Commissione parlamentare dell'InCE, nonché della riunione della Commissione Cultura dell'InCE, che si terrà in Polonia dal 15 al 17 giugno 2026.

Dopo gli interventi della senatrice Elena MURELLI, in collegamento da remoto, e del senatore Francesco GIACOBBE, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i partecipanti. Quindi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.15.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0194910